

CIII^a TORNATA

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo	pag. 3469
Disegni di legge (Seguito e fine della discussione di):	
« Riforma alla legge sulla riscossione delle imposte dirette »	3469
Oratori:	
PRESIDENTE	3469, 3475
BERTONE, ministro delle finanze	3471 <i>passim</i> 3508
BORSARELLI	3497
DALLOLIO ALBERTO	3472
FERRARIS CARLO	3479
FERRERO DI CAMBIANO	3506, 3508
GALLINI	3504
LAMBERTI	3487, 3491
MAYER	3476
MELODIA	3479
MORTARA	3499
PINCHERLE	3506
POLACCO	3478
POZZO	3473, 3479, 3505
REBAUDENGO	3492, 3496, 3508
SINIBALDI, relatore	3471 <i>passim</i> 3507
SPIRITO	3470
ZUPELLI	3498
(Per l'esame di):	
Oratore:	
PRESBITERO	3510
(Presentazione di)	3508
Interrogazioni (Annuncio di)	3510
(Risposta scritta ad)	3511
Sui lavori del Senato:	
Oratori:	
PRESIDENTE	3511
GIARDINO	3511
SINIBALDI	3511
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	3509

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il presidente del Consiglio ministro dell'interno e i ministri delle finanze, della marina, dell'industria e commercio, delle terre liberate dal nemico, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

PELLERANO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo

PRESIDENTE. Il senatore Luzzatti ha chiesto un congedo di giorni cinque.

Se non si fanno osservazioni s'intende accordato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma alla legge sulla riscossione delle imposte dirette ». (N. 453-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma alla legge sulla riscossione delle imposte dirette ».

L'Ufficio centrale mi comunica che in seguito alla approvazione dell'articolo 22, secondo il testo approvato dalla Camera dei Deputati e presentato dal Governo, vengono a cadere gli emendamenti che l'Ufficio centrale stesso aveva proposto ad altri articoli. Quindi, per economia di tempo nella discussione l'Ufficio centrale propone che la discussione, continui sul testo del progetto di legge presentato dal Governo; salvo a discutere come emenda-

menti le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale.

Se non si fanno obiezioni, rimane così stabilito.

Prego il senatore, segretario, Pellerano di rileggere gli articoli.

PELLERANO, *segretario*, legge:

TITOLO II.

DELLA RISCOSSIONE.

Art. 23.

Salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali il pagamento delle imposte dirette è ripartito in sei rate bimestrali uguali che scadono alle epoche seguenti:

10 febbraio, 10 aprile, 10 giugno, 10 agosto, 10 ottobre, 10 dicembre.

A decorrere dal 1° gennaio 1923 tutte le imposte iscritte nei ruoli pubblicati nel corso dell'anno verranno pagate in sei rate uguali a partire da quella più prossima delle anzidette. A questo effetto, per le iscrizioni da effettuarsi nell'ultimo anno di appalto, quando nell'esattoria siavi cambiamento di gestione, saranno compilati due ruoli separati comprendenti, rispettivamente, le rate che vengono a scadere nell'anno stesso e quelle scadenti nell'anno successivo in cui il carico dovrà essere assunto dal nuovo esattore.

(Approvato).

Art. 24.

Salvo eccezioni stabilite da leggi speciali, nella prima metà del mese anteriore a quello di scadenza di una delle suddette rate i sindaci pubblicano nel rispettivo comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori a norma del precedente articolo 5 ricordando ai contribuenti stessi l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi.

I ruoli suppletivi si pubblicano rispettivamente nella prima metà dei mesi di gennaio e di luglio.

L'intendente di finanza potrà autorizzare la compilazione in ogni tempo di ruoli straordinari per qualsiasi imposta.

In questo caso la pubblicazione è fatta mediante notifica ad ogni iscritto nel ruolo di apposito avviso, il quale tiene luogo anche della cartella che deve notificarsi ai sensi dell'articolo seguente.

I relativi pagamenti scadranno nelle usuali 6 rate, ma quando speciali circostanze lo richiedano l'intendente potrà ridurre il numero e ordinare anche il pagamento in unica soluzione alla più prossima scadenza.

La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.

Ciascuna partita di ruolo fa carico per intero non solo a chi vi è intestato, ma a ciascuno dei suoi eredi ai termini del numero 3 dell'articolo 1205 del Codice civile, e salvo il regresso contro i coobbligati giusta l'ultimo capoverso dello stesso articolo.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Poiché il Senato ha già approvato qualche emendamento e qualche altro sarà ancora approvato, ond'è che questa legge dovrà ritornare alla Camera, così credo che siamo più liberi nel portarvi il nostro esame, e rilevarne alcune manchevolezze e completarla in qualche parte forse troppo semplicisticamente formulata. In questo articolo, nell'ultimo comma di esso, è detto che ciascuna partita di ruolo intestata al contribuente s'intende che passerà a carico di ciascuno degli eredi indivisibilmente a norma del terzo numero dell'art. 1205 del Codice civile. Evidentemente ci troviamo dinanzi ad una gravissima deroga alla legge comune, perchè in materia fiscale si trasporta una disposizione del Codice civile, la quale è stabilita soltanto per le obbligazioni contrattuali, consensuali. Ma io posso anche ammetterlo per una ragione superiore, di pubblico interesse; però si deve necessariamente imporre una limitazione. Difatti se ciascuno degli eredi dovrà rispondere di tutto il carico d'imposta del suo autore, ciò deve intendersi fino a concorrenza dei beni ereditari che sono in possesso di questo erede. Se così non si facesse, si opererebbe una novazione soggettiva, nel senso di trasportare il debito dalla persona del contribuente a quella dell'erede, che rischierebbe di pagare l'imposta altrui con il proprio personale pa-

trimonio. Siccome questo non può essere voluto, perchè costituirebbe una iniquità morale e giuridica, così penso sia bene di proporre un'aggiunta, ossia che dove è detto « art. 1205 del Codice civile » seguano queste parole « fino alla concorrenza del valore dei beni ereditari in possesso dell'erede stesso ».

SINIBALDI, *relatore*. Se ha rinunciato!

SPIRITO. L'on. Sinibaldi dice: se l'erede ha rinunciato all'eredità! Ma io gli rispondo che in buona fede può un erede fare atti di disposizione, dando così luogo all'accettazione tacita dell'eredità; un erede, ignorando che vi potesse essere un grave carico di imposta, ha potuto fare accettazione di eredità. Non per questo però potete venire alla catastrofica conseguenza che dei debiti debba rispondere col proprio patrimonio, e per intero, contro la regola generale, dall'art. 1204, della divisione dei debiti ereditari fra i diversi eredi. Facciamo pure un passo in là del Codice per ragione fiscale, nel senso cioè di obbligare ciascun erede a rispondere per intero, dell'imposta, e sia; ma non si può esagerare a tal segno da imporgli che risponda con il proprio patrimonio. Sicchè, accettazione o non accettazione che vi sia, lo strappo alla legge comune deve essere contenuto in limiti giuridici ed umani; e ciò tanto più perchè il dettato che si propone con l'art. 24 che discutiamo forse non salverebbe nemmeno le accettazioni col beneficio dell'inventario.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Nella interruzione che ho fatto al collega Spirito sta tutta la ragione per cui non si può accettare il suo emendamento, perchè, evidentemente, se l'erede crede che troppo gravosa possa diventare l'eredità per il debito d'imposta che l'obbligherebbe, in eventualità, a pagare anche la rata dei suoi coeredi, l'erede di cui si tratta o accetta con il beneficio di inventario o rinuncia all'eredità. Del resto qui non abbiamo nessuna innovazione, abbiamo riprodotta, non solo la disposizione dell'articolo 29 della legge del 1902 ma anche quella del Codice civile.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Ma il Codice civile, come ho già osservato, dispone in materia contrattuale,

mentre qui siamo in tema fiscale. Voi non potete invocare una regola, una ipotesi del Codice civile, una disposizione che ha tutt'altra ragione d'essere, riguardante obbligazioni consensuali, e inserirla in una legge fiscale; voi mutate da un titolo del Codice civile una disposizione formale che ebbe altre ragioni, finalità e condizioni; essa in questa legge cambia affatto natura e sostanza, e diventa semplicemente iniqua.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Il Governo non può accettare l'emendamento proposto dal senatore Spirito per le ragioni accennate dall'onorevole senatore Sinibaldi e particolarmente perchè si tratta di una facoltà che l'erede ha. L'erede può rinunciare all'eredità o accettarla con beneficio d'inventario, con ciò si libera dal pagare *ultra vires haereditatis*. D'altra parte come si può obbligare l'esattore ad accertare fino a qual punto l'erede ha potuto pagare, mentre vi è la necessità di esigere prontamente le rate? E quindi, sia perchè noi rispettiamo uno stato di cose ch'è già vigente, sia perchè altrimenti verremmo a creare un grave intralcio alla riscossione, prego il senatore Spirito di non voler insistere; altrimenti dovrei dichiarare che il Governo non può accettare.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Spirito se insiste nel suo emendamento che non è accettato nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale.

SPIRITO. Insisto.

PRESIDENTE. Il senatore Spirito propone che dopo le parole: « articolo 1205 del Codice civile », siano aggiunte le parole: « fino alla concorrenza del valore dei beni ereditari in possesso dell'erede stesso ».

Pongo ai voti l'emendamento del senatore Spirito.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo 24 nel testo che è stato letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 25.

Gli esattori dovranno, almeno otto giorni prima della scadenza successiva alla data di ricevimento dei ruoli, notificare a ciascun contribuente nei modi che saranno stabiliti dal regolamento una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

Nella cartella saranno pure indicate le aliquote per ogni cento lire di estimo o di reddito imponibile; con le quali si determinano le somme dovute allo Stato, alla provincia, al comune, nonché la quota percentuale per ogni lira di imposta rispetto allo Stato, alla provincia e al comune.

Se tale obbligo non viene adempiuto nel detto termine, la multa a favore dell'esattore non sarà applicabile che per le rate scadute dopo trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione della cartella.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. L'onorevole ministro ieri ha parlato del grave abuso, che è vera piaga, degli esattori e dei messi che a principio d'anno si dispensano addirittura dal consegnare le cartelle ai contribuenti.

L'onorevole ministro lo ha riconosciuto, come ho detto, e tutti voi lo sapete e per prova diretta; io posso affermare, come napoletano, che noi a Napoli non riceviamo più ai primi di gennaio alcuna cartella, e nemmeno quelle dei ruoli suppletivi sono mai portate come vorrebbe la legge. Sicché vediamo arrivarci di tanto in tanto l'inatteso e poco simpatico regalo di un precetto, con relativa multa del 4 per cento.

L'onorevole ministro ieri ha detto che a tale inconveniente si sarebbe provveduto coi successivi articoli della legge, e infatti in questo articolo 25 è stabilito che l'esattore non potrà mai riscuotere la multa del 4 per cento se non si sarà messo in regola con la consegna delle cartelle. Ma a me sembra che ciò sia poca cosa. Poiché il fatto lamentato è grave e generale, e specialmente per le classi meno elette e che non hanno cognizioni e mezzi sufficienti e facili per far valere i loro diritti, le quali continueranno a sottostare a codeste multe abusive

e l'inconveniente si verificherà lo stesso, così è indispensabile provvedere con qualche sanzione più energica e più repressiva.

A tale uopo propongo questa aggiunta all'articolo 25: « Quando la dichiarazione di notificazione della cartella risulti non conforme a verità, tal fatto sarà punito con la destituzione per il messo, e per l'esattore ove vi abbia concorso, con multa uguale all'imposta, a favore del comune ». Credo che con questo mezzo energico, positivo, fattivo, così contro i messi, come contro gli esattori, che più o meno possono essere consenzienti o negligenti per l'interesse a riscuotere quel benedetto 4 per cento, si potrà sul serio eliminare questa piaga.

DALLOLIO ALBERTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALBERTO. Io volevo raccomandare all'onorevole ministro, come ha fatto il senatore Spirito, la rigorosa applicazione di questo articolo 25, il quale anche nelle nostre provincie (confermo quanto ha detto il collega Spirito) non è più eseguito. Non è eseguito però non solo per negligenza degli esattori - bisogna riconoscerlo - ma anche per una circostanza di carattere più generale e molto più grave; perchè, ormai da molti anni, provincie e comuni deliberano le loro quote di sovrapposta, alle volte alla fine dell'anno, alle volte soltanto nell'anno successivo, dimodochè non è possibile che il contribuente sia, sino dalla prima scadenza, informato della completa imposta che deve pagare e della proporzione che in questa imposta, e ciò è la cosa più importante, hanno i tre enti che concorrono a gravarlo: lo Stato, la provincia ed il comune.

Per questa parte io credo che l'onorevole ministro delle finanze vorrà prendere accordi con il suo collega dell'interno affinché provincie e comuni siano richiamati all'osservanza della legge, e non voglio ora parlare del merito, non voglio parlare dell'altezza inverosimile delle aliquote, perchè eccederei i limiti di questa discussione. Dico soltanto che chi ha più interesse alla tempestiva esecuzione della legge per questo rispetto è precisamente lo Stato; perchè solo da questo confronto delle aliquote potrà risultare, e specialmente per l'imposta sui terreni, chi in più larga parte concorra alla deplorabile spogliazione della proprietà che si vien facendo da anni in

Italia. Di questa spogliazione, non lo Stato, ma gli enti locali sono i principali responsabili, in quanto che essi aggravano in modo assolutamente intollerabile l'onere, per se stesso non intollerabile, che è imposto dallo Stato. Non si parla più del doppio, che anticamente era il limite legale; ora i coefficienti sono saliti a altezze straordinarie, contrarie ad ogni senso di giustizia e al bene inteso interesse dell'agricoltura nazionale.

Io raccomando quindi all'onorevole ministro di voler energicamente provvedere, e aggiungo poi che il provvedimento radicale sarà quello di attuare quel proposito che l'onorevole ministro ha ieri annunciato, di riordinare finalmente in modo stabile tutta questa materia dei tributi, così di Stato come locali. Qualunque sia il carico che possa venirne, quando questo carico risulterà da una legge organica votata dal Parlamento, e non da decreti-legge o da disposizioni di Governo, credo che il contribuente italiano proverà un senso di sollievo. (*Approvazioni*).

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. La questione contemplata dall'articolo 25 è fra le più gravi e delicate, essendo risaputo che alcuni esattori fanno una vera speculazione della mancata notizia ai contribuenti delle imposte e delle tasse che costoro devono pagare.

Il modo con cui procede il servizio di notificazione delle cartelle, e anche degli avvisi di mora, specialmente nelle grandi città, è semplicemente scandaloso. L'incuria rasenta il dolo, se non è dolo vero e proprio per far luogo alla multa e ai compensi di esecuzione.

Io posso ammettere che non siano le ditte esattoriali a dare ordini ai loro messi o notificatori di fare come costoro fanno, ma certo si è che esse lo tollerano e non provvedono acciò le notifiche siano regolarmente eseguite. La minore colpa che loro si può fare è di economizzare eccessivamente nel personale, cosicché questo, anche volendolo, non potrebbe fare le notifiche regolarmente.

La notifica degli avvisi di mora precede con qualche maggiore regolarità, derivandone una maggior responsabilità per gli esattori. L'avviso di mora, come ognuno sa, è l'atto di precetto che deve precedere l'esecuzione, e l'esattore

andrebbe incontro a gravi conseguenze se facesse procedere all'esecuzione, senza avere prima fatto intimare regolarmente il precetto.

Tutti sanno che cartelle e avvisi di mora si devono notificare alla persona del contribuente; che si deve cercare la sua abitazione; che, se ivi non si trova il contribuente, gli atti si devono consegnare a una persona della sua famiglia, o a un addetto alla sua casa o al suo servizio, dopo del che si discende al portiere; ma i signori messi esattoriali non salgono mai le scale per cercare l'abitazione del contribuente, e sogliono rimettere senz'altro al portiere gli atti che dovrebbero notificare, se pure lo fanno.

Se si facesse una incetta di atti esattoriali, credo che non se ne troverebbe neanche uno che risponda alle prescrizioni della legge. È molto se c'è una data a timbro, più una sigla o una firma più o meno leggibile, ma non si dice dove né a chi gli atti siano stati consegnati, e tanto meno risulta se siasi per la consegna seguito l'ordine stabilito dalla legge. Nessuna relazione di notifica è fatta secondo le norme prescritte, le quali in fondo sono quelle stesse della procedura civile per gli atti di citazione.

Ma vi ha di più. Pei messi esattoriali i contribuenti sono troppo spesso e troppo facilmente irreperibili, onde il modo molto spiccio di affiggerli in lunghi elenchi all'albo pretorio. Conosco aneddoti abbastanza ameni, ad esempio di ministri ai quali non furono notificati gli atti perchè irreperibili, e però furono affissi all'albo pretorio.

Riconosco che nelle grandi città, pel continuo movimento della popolazione, immigratoria ed emigratoria, e i continui mutamenti di abitazione, non è facile rintracciare i contribuenti; perchè essi a loro volta non fanno le prescritte dichiarazioni e denunzia né alle agenzie delle imposte né all'ufficio di anagrafe municipale, e d'altra parte molti non hanno un domicilio né una residenza in luogo fisso e talora neanche un'abitazione. Ma non è men vero che l'abuso regna su larga scala, cioè a dire i messi esattoriali non si curano di fare alcuna ricerca.

Quali rimedi ai lamentati inconvenienti? Anzitutto sarebbe necessario generalizzare l'istituto, che già esiste nel nostro ordinamento fiscale, della elezione di un domicilio speciale,

che diremo domicilio fiscale, cioè del luogo in cui si debbano notificare gli atti esattoriali ed anche le schede delle agenzie.

Ora poichè nell'articolo 25 si dice che le notificazioni si dovranno fare nei modi stabiliti dal regolamento, chiedo all'onorevole ministro di voler studiare ed introdurre nel regolamento le disposizioni necessarie per universalizzare il domicilio fiscale, sia pure in via facoltativa, se non obbligatoria. Con che si avrebbe la migliore garanzia per i contribuenti, tanto più per coloro che hanno beni e interessi, in diversi luoghi, non essendo l'esattore obbligato a ricercare il contribuente in comune diverso di quello in cui il tributo è scritto a ruolo, e nel tempo stesso si avrebbe un grande vantaggio per le agenzie.

Voce: È impossibile.

POZZO. È tutt'altro che impossibile, egregio collega, dappoichè il domicilio fiscale già esiste, e non si tratta che di estenderne l'applicazione.

Non è argomento che si possa discutere qui, perchè dovrei entrare in troppe particolarità; mi limito quindi a fare appello all'onorevole ministro acciò nella compilazione del regolamento siano fatti studi per istituire su larga scala, facoltativo o obbligatorio, il domicilio fiscale, con disposizioni che valgano a disciplinarlo, non foss'altro che per renderlo più noto.

In secondo luogo bisogna stabilire delle sanzioni a carico degli esattori i quali metodicamente, sistematicamente, non rispettano le disposizioni della legge. Negare ad essi semplicemente il diritto alla multa o ai compensi non è una pena; non ci mancherebbe altro che accordare loro un premio!

L'articolo 72 della legge in discussione, come vedremo più innanzi, dice bensì che i contribuenti i quali si credono gravati ingiustamente hanno diritto di ricorrere al prefetto; ciò però può portare solo alla sospensione degli atti esecutivi per il caso specifico, se risulti che gli avvisi non furono intimati regolarmente.

Le sanzioni alle quali io intendo di accennare non sono pei casi singoli, individuali, ai quali la legge già provvede, ma per l'universalità dei contribuenti, nell'interesse generale, quando si tratta di un esattore che dimostra uno spregio sistematico dei suoi obblighi.

Quando risulti un sistema costante di violazione della legge, occorre eliminarlo, eliminando l'esattore con una dichiarazione di decadenza.

D'altronde anche pei casi singoli costringere i contribuenti già onerati d'imposte e tasse, insopportabili per il loro numero e per la loro gravità, ad adire la via amministrativa o la via giudiziaria, significa arrecare loro noie e spese che spesso sono un rimedio peggiore del male.

È dunque necessario un provvedimento radicale, cioè autorizzare il prefetto a dichiarare la decadenza dell'esattore nel caso di abusi sistematici, affinchè questi abbiano una buona volta a cessare. (*Vive approvazioni*).

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Se si chiede al ministro che nella compilazione del regolamento abbia ad adottare tutte le norme le più severe, le più diligenti, perchè la notifica degli avvisi avvenga regolarmente e perchè l'interesse e il diritto del contribuente vengano rispettati, questa promessa do piena e formale;...

SPIRITO. Ma il regolamento non può contenere più della legge.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Se però si chiedesse che il ministro introduca nel regolamento una sanzione diversa o maggiore di quelle contemplate nella legge, dichiaro che per evidente ragione di legalità costituzionale non lo potrei fare.

Ora se il Senato ritiene che non siano sufficienti le sanzioni che, non la legge d'ora ma la precedente stabiliva; (perchè qui non si fa che confermare uno stato di fatto che esisteva) il Senato è giudice sovrano.

Io però debbo richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sulla difficoltà della questione.

Il senatore Spirito dice: se risulterà che un esattore abbia nel suo ruolo di carico una dichiarazione che non sia conforme alla realtà, e cioè se risulterà che certi avvisi siano stati notificati mentre non lo furono, questo esattore sia punito con una multa. Io vado più in là, a mio giudizio l'esattore ha compiuto un falso se in un atto, che è di natura pubblica come

il ruolo di carico, inserisce scientemente una dichiarazione contraria a verità, come sarebbe appunto il dichiarare notificato un atto che non lo fu; in tal caso basta la legge comune senza che occorran comminatorie speciali.

Viceversa (ed è qui in verità il male maggiore), io credo, che il male deriva non tanto dagli esattori, quanto piuttosto dalle necessità tumultuarie in cui qualche volta essi si trovano, e delle quali si è reso interprete con parola così sobria e chiara il senatore Dallolio. Quando arrivano all'esattore due tre quattro cinque ruoli da esigere a brevissima distanza uno dall'altro, dallo Stato dalle provincie dai comuni, bisogna pure riconoscere la difficoltà della situazione in cui egli viene a trovarsi. Non mi sento di aderire al pessimismo dell'onorevole Pozzo che nei denunciati inconvenienti vede la frode degli esattori in generale, e mi basterebbe far presente che molte e grandi esattorie sono gestite da rispettabili enti ed Istituti, dei quali non è lecito sospettare che si propongano di taglieggiare il contribuente.

Il difetto, giova ripeterlo è nel disordine delle imposizioni tributarie; e la verità è una sola, vale a dire che sino a che non si ristabilisce l'ordine è un po' più di semplicità non verremo a capo di nulla (*approvazioni*).

Onde il Senato non si offenda e non dica che io sono noioso ed insistente, se ancora per una, che sarà la decima e vorrei fosse l'ultima volta, dico pubblicamente che non arriveremo a liberarci da mali che ci tormentano se non il giorno in cui avremo dato una brusca voltata di timone al sistema che oggi ha vigore in materia di imposizione di tributi.

Voci: La dia!

BERTONE, *ministro delle finanze*. Questo noi dobbiamo fare, questo sarà dichiarato all'altro ramo del Parlamento con maggiore autorità della mia.

Abbiamo disegni di legge che sono frutto di una lunga, sapiente elaborazione culturale e pratica, progetti di legge a cui hanno collaborato gli uomini migliori e per tanti motivi illustri che onorano i due rami del Parlamento; io invoco a mani giunte che questi progetti divengano presto legge di Stato. Avranno mende, avranno difetti, avranno disposizioni che potranno essere modificate, potremo collaborare tutti al loro miglioramento, perchè al

momento in cui viviamo nulla vi è di perfetto, tutto è tumultuario, tutto avviene in modo precipitoso, e a sei mesi di distanza non è più perfetto ciò che sembrava tale; ma tutto questo sarà un lavoro di dettaglio, di contorno, di perfezionamento. Resti però il punto fondamentale, vale a dire che i tributi di Stato vanno regolati in modo uniforme, che i tributi locali vanno regolati in modo uniforme: ed allora avremo anche l'ordine, la semplicità nel metodo di riscossione. (*Vive approvazioni*).

Voci: Lo faccia!

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io prometto che se avrò potere di farlo lo farò, ma non posso farlo se non avrò questo potere.

Il Senato e la Camera sono così convinti, così persuasi della gravità del problema, che io son sicuro non esiteranno ad accostarsi alla opinione da me manifestata.

Ciò premesso e mi perdoni il Senato questa digressione appassionata....

PRESIDENTE. Le sue parole, onorevole ministro, hanno fatto eccellente impressione, ed il Senato ne trae augurio certo che, prima della fine dell'anno, potrà discutersi la riforma tributaria. (*Vivi applausi*)

BERTONE, *ministro delle finanze*. Ringrazio l'illustrissimo Presidente dell'assemblea del suo augurio e formo a mia volta quello che per il prossimo anno già la riforma tributaria possa essere in esecuzione. (*Vive approvazioni*).

Dopo ciò, vorrei fare rispettosa preghiera all'onor. Spirito, all'onor. Pozzo e a tutti gli altri che hanno manifestato queste preoccupazioni, che sono anche le mie, di volere per ora consentire che in sede di regolamento si cerchi di regolare questa materia nel miglior modo possibile. Non aggiungiamo nuove sanzioni, non facciamo altre distinzioni. Sono pericolose. Dire che ad un esattore che sia galantuomo e che abbia peccato per sbaglio, non faremo niente; e che se è un disonesto gli applicheremo le sanzioni, pare facile; ma chi farà questo giudizio aprioristico di condanna per dolo, per frode o per colpa?

-SPIRITO. Domando di parlare.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Viceversa io penso che il difetto maggiore sia, oltre che nel numero tumultuario delle notifiche anche nella qualità del personale che le esegue e nella sua scarsità. E se si tratta di personale

io ricordo che ho acceduto alla proposta dell'autorevole Commissione di finanza e cioè che quando risulti che il personale per la seconda volta non abbia adempiuto al suo dovere di notificare regolarmente, non si faccia contro di lui un giudizio di possibilità, ma senz'altro debba essere denunziato al procuratore del Re perchè gli revochi la patente.

Ora mi pare che questa sia già una sanzione abbastanza grave. E quanto agli esattori bisogna, lo creda pure il Senato, bisogna che ci rimettiamo un poco non al giudizio del caso per caso, ma al giudizio sintetico che in questa materia è necessario per non creare a noi una situazione che c'imponga difficili giudizi particolari.

La legge non è fatta per gli uni o per gli altri; la legge è fatta per tutti e noi non possiamo fare distinzioni, vogliamo bensì che una legge di ordine generale sia applicata con la massima severità e col massimo rigore. Per questo prego gli onorevoli senatori di non volere insistere nei loro emendamenti e di contentarsi della promessa formale che, salva la riforma dell'articolo 35, il Governo interverrà con disposizione regolamentare a sanzionare nel modo più fermo, più efficace più severo le disposizioni contenute nell'articolo 24.

MAYER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAYER. Mi permetto di chiedere all'onorevole ministro se non crede sia possibile di far intimare le cartelle delle imposte a mezzo dell'Amministrazione postale, con lettera raccomandata, come si usa in altri Stati, sistema questo che, a mio giudizio, offrirebbe una grande facilità per il recapito sicuro ed eliminerebbe moltissimi inconvenienti.

Non voglio fare un discorso sopra questo argomento; soltanto raccomando vivamente all'onorevole ministro, di far studiare la possibile attuazione di questo sistema che offrirebbe indiscutibili vantaggi.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Sono lieto di dichiarare che raccolgo l'invito rivoltomi dall'onorevole Mayer e che farò immediatamente oggetto di studio la sua proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dichiara di accettare come raccomandazione la proposta dell'onorevole senatore Mayer.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Mi permetta il Senato di dire ancora poche parole.

Noi con applauso abbiamo mostrato la fiducia ed il piacere all'annuncio della ferma volontà ond'è animato l'onor. ministro nel volere una buona volta arrivare alla riforma tributaria. Questa riforma toglierebbe di mezzo senza dubbio molti dei lamentati inconvenienti; ma essa purtroppo è di là da venire. Intanto noi oggi che stiamo facendo una legge in materia di riscossione tributaria rinunzieremmo ai mezzi efficaci per combattere un abuso da tutti constatato e riconosciuto. Non solo; ma sono meravigliato di sentire che l'onorevole ministro si opponga a che la proposta sanzione sia compresa nella legge, sanzione che dovrebbe servire ad avvertire i messi esattoriali che se non notificheranno le cartelle d'imposta, che poi attestano di aver notificate, saranno destituiti. Se questo è un male che si verifica dappertutto, checchè abbia detto l'onorevole senatore Dallolio, ed anche giustamente, in quanto spesso si ha una vera valanga di ruoli i quali producono una grande confusione, è evidente il nostro diritto e dovere di porre un rimedio in questa sede a tale inconveniente.

Io posso affermare (e qui ci sono colleghi di Napoli che possono anche attestarlo) che a Napoli non c'è più una sola cartella d'imposta che sia consegnata.....

Voci: Anche a Roma!

SPIRITO. Sono lieto che voci autorevoli mi dicano che lo stesso fatto si verifica anche in altre città.

Siffatto abuso mena a gravissime conseguenze; i poveri cittadini e contribuenti, senza essere avvertiti, sono obbligati a pagare il 4 per cento di multa. Questa è una truffa bella e buona, onorevole ministro. (*Vivissime approvazioni*). Sarebbe infatti impossibile che l'esattore, se fosse diligente, non si accorgesse dell'assoluta irregolarità di un tale servizio da parte dei suoi messi.

Posso aggiungere un ricordo o fatto personale, onorevole ministro; non c'è volta che io abbia pagato ingiustamente il detto 4 per

cento di multa, che non abbia avvertito o fatto avvertire (e credo che la mia parola di galantuomo possa valere qualche cosa) di non avere ricevuto la cartella di notificazione, che i messi pure affermavano di aver recapitato; ma nulla è valso, ed ho sempre dovuto subire l'abuso.

Orbene, se siamo in sede di formazione di una nuova legge, in un momento in cui abbiamo constatato l'esistenza di una piaga e di un abuso, è ben lecito, anzi doveroso domandare che il Parlamento stabilisca una sanzione adeguata; sanzione che deve essere contenuta nella legge, perchè è assurdo ed incostituzionale pensare che si possa introdurre nel regolamento una sanzione più tassativa e più rigorosa di quelle comprese nella legge. Tale sanzione, servir deve a mettere sull'avviso il messo che se egli non notifica la cartella d'imposta sarà destituito.

In quanto poi all'esattore, l'onorevole senatore Polacco mi suggerisce che sia poca cosa, ove esso abbia partecipato alla mancata notifica o abbia lasciato correre, imporgli soltanto la multa. L'onorevole senatore Polacco vorrebbe che per l'esattore si stabilisse una pena maggiore; e mi sembra che egli non abbia torto.

Per queste ragioni io insisto nel mio emendamento. (*Approvazioni*).

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. L'onorevole ministro ha richiamato la disposizione, che ancora non abbiamo discusso, dell'articolo 33 per cui l'ufficiale esattoriale, che non deposita il verbale di esecuzione è colpito la prima volta con una multa e la seconda con la destituzione. Ora questa disposizione non è ripetuta per i messi notificatori; mentre l'onorevole senatore Spirito vorrebbe che fossero destituiti i messi notificatori che, contrariamente al vero, dicessero di aver notificato un avviso d'imposta che in realtà notificato non abbiano.

Se all'onorevole ministro non sembri che questo contrasti con l'economia della legge, il desiderio del senatore Spirito dovrebbe essere soddisfatto.

Del resto si persuada, onorevole ministro, che questa esplosione quasi unanime di risentimento che si è manifestata in Senato in ordine alla notificazione delle cartelle, non è che rivelazione occasionale del sentimento gene-

rale di tutti i contribuenti, tartassati in venti, in cento modi, talchè quando essi vanno a pagare le imposte, non sanno mai quali saranno le imposte, quali le sovrainposte, quali i decimi, quali i ruoli da applicare. Questa legislazione è diventata un vero nido di vipere!

E le approvazioni che il Senato non ha lesinato all'onorevole ministro quando ha manifestato il proposito di semplificare questa nostra legislazione, debbono costituire per il ministro un impegno d'onore ad effettuare realmente le modificazioni che egli oggi ha promesso e per cui così benevolmente fu accolto dal Senato. Però io vorrei che non fosse dimenticato anche quanto, con senso di grande opportunità, disse il collega Dallolio. Il collega Dallolio osservò: sia pure, parecchi esattori fanno di ogni erba un fascio (benchè generalizzare è cosa non sempre opportuna). Sia pure, ma non ricordate, non sapete che le Amministrazioni comunali mandano i ruoli non quando debbono, ma quando credono? Non sapete che le autorità politiche non sorvegliano sufficientemente questa materia (*bene!*) talchè i bilanci non sono mai approvati in tempo ed i ruoli si debbono redigere tumultuariamente e si accavallano gli uni sugli altri, ruoli principali e ruoli suppletivi?

Ora, onorevole ministro, a voi oltre a quello generale che vi siete assunto, incombono due altri compiti. Prima quello di determinare con regolamento, in modo chiaro e preciso quale sarà la forma della notificazione delle cartelle di pagamento; secondo quello di ottenere dal ministro degli interni (ma credo che possiate farlo anche voi come ministro delle finanze) di prescrivere ai Prefetti che non venga più tollerato lo sconcio delle amministrazioni comunali che non si decidono mai a compiere nei termini legali gli atti necessari per determinare il carico dei contribuenti. Questi due compiti, onorevole ministro, io vi raccomando e credo che il Senato ve li raccomandi con me. (*Benissimo, vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Spirito se mantiene il suo emendamento.

SPIRITO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento del senatore Spirito:

« Quando la dichiarazione di modificazione della cartella risulta non conforme a verità

tale fatto sarà punito con la destituzione del messo; per l'esattore, ove vi abbia concorso, con una multa uguale alla imposta a favore del comune».

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho chiesto la parola per una proposta di modificazione nella quale credo che anche l'onorevole Spirito concordi. Ha fatto notare giustamente l'onorevole ministro che quando l'esattore abbia contribuito a questa dichiarazione non vera egli è incorso in un reato di falso; quindi è troppo poco che egli debba pagare quella tale multa.

Egli deve soggiacere, invece, alle ordinarie leggi penali.

Io proporrei di porre, lasciando tutta la prima parte dell'emendamento Spirito intatta, invece delle parole « per l'esattore, ove vi abbia concorso, con una multa uguale alla imposta a favore del Comune » le altre: « ferma l'applicazione delle ordinarie leggi penali contro di lui e contro l'esattore che alla falsa dichiarazione avesse concorso ».

La destituzione del Messo è infatti un semplice atto amministrativo; ma egli e l'esattore, se abbia concorso alla falsa dichiarazione rimangono pur sempre responsabili penalmente.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro se accetta l'emendamento del senatore Spirito con la modificazione proposta dal senatore Polacco.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Lo accetto.

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Accetto la modificazione proposta dal senatore Polacco, che ringrazio del suo autorevole appoggio.

Devo però proporre un'aggiunta. Siccome noi abbiamo mantenuta la distinzione tra ufficiale esattoriale e messo notificatore, così nell'emendamento che si discute, dove si parla del messo, si dovrebbe invece dire: ufficiale esattoriale o notificatore». Difatti abbiamo comuni nei quali le funzioni di messo e di ufficiale esattoriale sono esercitate da una sola persona.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento del senatore Spirito con le due aggiunte ultimamente ad esso apportate: « Quando la dichia-

razione di notificazione della cartella risulti non conforme a verità, tale fatto sarà punito con la destituzione del messo o ufficiale notificatore, ferma l'applicazione delle ordinarie leggi penali contro di lui o contro l'esattore che alla falsa dichiarazione avesse concorso ».

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ora c'è un'altro emendamento del senatore Pozzo così concepito: « Quando risulti che l'esattore metodicamente non osservi o non faccia osservare dai suoi ufficiali o messi notificatori le disposizioni prescritte dalla legge o dal regolamento per la notificazione degli atti esattoriali, l'esattore, oltre il risarcimento dei danni verso il contribuente leso, potrà dal prefetto essere dichiarato decaduto dalla esattoria ».

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Sono dolente di non poter accettare questo emendamento perchè il semplice giudizio sulla metodicità di una inosservanza importa una constatazione di cui non è detto chi è che la debba compiere. Io, autorità, potrò dire che vi è questa inosservanza, l'esattore dirà che non è vero: chi è che giudicherà e dovrà stabilire una colpa amministrativa?

Voci: Il prefetto.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Intendiamoci: anzitutto il il prefetto viene con questa legge svestito di una grande parte delle sue funzioni che sono passate all'Intendente di finanza. Questo giudizio poi può dar luogo a delle contestazioni gravi di diritto privato. Vi sono interessi economici in giuoco.

Quando mi si dice; vi è un messo o un ufficiale che ha notificato una cartella non regolare, abbiamo un elemento positivo. Ma quando si accusa un messo od un esattore di violare metodicamente la legge abbiamo creato una posizione giuridica difficile a definirsi.

Io prego quindi l'onorevole Pozzo di non insistere nel suo emendamento. In sede di regolamento può intervenire l'autorità fissando norme severe, discipline sicure in modo di avere il controllo continuo sull'opera della esattoria, ma credo che oltrepassare questi limiti possa recare dei danni.

POZZO, Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Sono stato molto indulgente verso gli esattori quando ho proposto che solo nel caso in cui risulti metodicamente, sistematicamente, che essi non osservino o non facciano osservare dai loro messi o notificatori le disposizioni della legge per la notificazione degli atti esattoriali, essi possono essere dichiarati decaduti dall'esattoria.

L'onorevole ministro ha opposto che attribuire al prefetto o ad un'altra autorità il giudizio di decadenza possa praticamente presentare gravi difficoltà. Ma onorevole ministro, la legge contempla altri casi, rimessi al potere discrezionali del prefetto, di pronunciare la decadenza degli esattori.

L'onorevole Spirito ha proposto un emendamento che colpisce il messo; la mia proposta tende a colpire, quando ne è il caso, anche l'esattore; è l'esattore d'altra parte che deve rispondere dei suoi messi.

Tutti sono ormai convinti che il sistema delle notificazioni esattoriali è intollerabile, che è una violazione sfacciata di tutte le disposizioni di legge e di regolamento; è tempo adunque di adottare radicali provvedimenti.

L'esattore sappia che può incorrere nella decadenza dell'esattoria; quando avrà sul capo questa spada di Damocle, farà meglio il dovere suo.

Se l'onorevole ministro crede che non convenga attribuire al prefetto la potestà di dichiarare decaduto l'esattore, io non ho nessuna difficoltà di modificare la mia proposta nel senso di conferire questa facoltà al Ministero. Ma, come è il prefetto che ha facoltà di conferire le esattorie, come è il prefetto l'autorità suprema esattoriale, così, quando il prefetto è convinto di trovarsi di fronte a un esattore che sistematicamente viola la legge, deve poter dichiararlo decaduto.

Insisto perciò nella mia proposta.

MELODIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Io ho votato l'emendamento Spirito, ma non nego che mi è sorto il dubbio che, mettendo nella legge quell'emendamento, venga ad essere modificata la piena libertà, che, secondo l'articolo della legge, è data al regola-

mento per il modo come possono essere notificate le cartelle.

BETTONI. La questione è un'altra!

MELODIA. No, onorevole Bettoni, la questione non è un'altra. Io dico questo perchè l'onorevole ministro ha accettato, ed a me è piaciuta, la proposta fatta dal collega Mayer, che credo sia la sola che possa sciogliere la questione. Quando avremo stabilito che le cartelle siano mandate con lettera raccomandata, io trovo garantito il sistema di notificazione. Prego l'onorevole ministro di volerlo studiare, come ha già detto di fare: tenendosi all'articolo egli potrà mettere questo sistema nel regolamento perchè nella legge è detto: « gli esattori dovranno prima della scadenza notificare a ciascuno dei contribuenti, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, una cartella », ecc.

Ora io credo che se nel regolamento l'onorevole ministro, dopo averla studiata, perchè potranno esservi inconvenienti che sfuggono a prima vista, potrà mettere in atto la proposta fatta di mandare le cartelle per mezzo di lettera raccomandata, questo sistema scioglierebbe la questione garantendo i contribuenti per l'avviso a ricevere e gli esattori dalle possibili negligenze del messo.

FERRARIS CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Io ho chiesto la parola per avvertire il collega Melodia che il sistema italiano delle raccomandate è imperfettissimo.

Io in quest'aula con una interrogazione ho portata la mia lagnanza perchè mi erano state rapite lettere raccomandate: mi ha risposto l'onorevole ministro delle poste e telegrafi che per ragioni di economia si è soppressa la descrizione delle raccomandate che si faceva dagli Uffici postali che le spedivano, dimodochè il mittente non ha in sua mano che una ricevuta di spedizione, la quale ha valore soltanto per ottenere un'indennità irrisoria. Quindi la spedizione per mezzo di raccomandate non offre garanzie nè pel mittente nè pel destinatario.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se accetta l'emendamento del senatore Pozzo.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Il Governo non lo accetta.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se accetta l'emendamento del senatore Pozzo.

SINIBALDI, *relatore dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale non può accettare l'emendamento del senatore Pozzo perchè sembra eccessivo dare al prefetto la facoltà di revocare l'esattore; pensi il senatore Pozzo e pensi il Senato che in definitiva i contribuenti finiranno per pagare molto cari tutti questi aggravamenti di posizione degli esattori.

POZZO. Se anche l'Ufficio centrale non accetta l'emendamento, io non insisto.

PRESIDENTE. Il senatore Pozzo non insiste nel suo emendamento; rileggo allora l'articolo 25 con l'emendamento dei senatori Spirito e Polacco:

Art. 25.

Gli esattori dovranno, almeno otto giorni prima della scadenza successiva alla data di ricevimento dei ruoli, notificare a ciascun contribuente nei modi che saranno stabiliti dal regolamento una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

Nella cartella saranno pure indicate le aliquote per ogni cento lire di estimo o di reddito imponibile, con le quali si determinano le somme dovute allo Stato, alla provincia, al comune, nonché la quota percentuale per ogni lira di imposta rispetto allo Stato, alla provincia e al comune.

Se tale obbligo non viene adempiuto nel detto termine, la multa a favore dell'esattore non sarà applicabile che per le rate scadute dopo trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione della cartella.

Quando la dichiarazione di notificazione della cartella risulti non conforme a verità, tale fatto sarà punito con la destituzione del messo o ufficiale notificatore, ferma l'applicazione delle ordinarie leggi penali contro di lui e contro l'esattore che alla falsa dichiarazione avesse concorso.

Pongo ai voti l'articolo 25 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 26.

In uno, e occorrendo anche in più giorni degli otto successivi alla scadenza delle rate, l'esattore, od uno dei collettori di cui è parola all'articolo 22, deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno dei capoluoghi di comune e dei centri di popolazione, fissati nel capitolato d'appalto.

Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno e l'ora della sua venuta.

(Approvato).

Art. 27.

Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata di imposta dovuta, il contribuente che non la paghi, o la paghi solamente in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di centesimi quattro per ogni lira del debito.

Qualora l'ottavo giorno cada in giorno festivo il contribuente avrà anche facoltà di fare i pagamenti nel giorno successivo non festivo. Le multe cedono a beneficio dell'esattore.

Il contribuente però non dovrà sottostare alla multa ove l'esattore od i collettori non abbiano ottemperato a quanto loro è prescritto negli articoli 25 e 26 e se non siano decorsi cinque giorni dalla notificazione dell'avviso di cui all'art. 31.

La multa pel ritardo nel pagamento di imposte per le quali l'esattore abbia solo l'obbligo di versare le somme riscosse, va a beneficio dell'Ente cui è dovuta l'imposta.

(Approvato).

Art. 29.

I contribuenti potranno pagare le imposte con vaglia o cartolina vaglia o assegni emessi dagli uffici postali intestati all'esattore, rimanendo però responsabili di tutte le somme che non fossero regolarmente e in tempo debito pervenute all'esattore. Per l'ammontare delle imposte erariali si ricevono in pagamento le cedole dei titoli di debito pubblico e dei buoni del tesoro poliennali, scadute, designate dal ministro del tesoro e quelle anche non scadute che fossero designate per legge.

(Approvato).

Art. 30.

L'esattore non può ricusare somme a conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il contribuente però rimane garante delle rate anticipate sino ad un mese avanti la legale scadenza.

Le imposte che non eccedono le lire cinque all'anno potranno essere pagate in una sola volta, sin dalla scadenza della prima rata, senza ulteriore responsabilità del contribuente che provi il pagamento.

I pagamenti fatti all'esattore da chi ha debito per imposte maturate s'intendono sempre fatti in sconto del debito stesso, sino a concorrenza del medesimo.

Il contribuente debitore per più specie di imposte può indicare quella cui siano da imputarsi i pagamenti; in caso diverso, si imputano a ciascuna imposta in quota proporzionale.

Per ciascuna imposta i pagamenti sono sempre imputati a conto e saldo delle rate di debito più antiche comprese nella gestione dell'esattoria in funzioni.

L'esattore che imputa tali pagamenti nei suoi crediti privati, o che si appropria più del dovuto, oltre essere passibile delle pene stabilite dal Codice penale, è soggetto alla multa del decuplo delle somme indebitamente imputate o riscosse.

(Approvato).

Art. 32.

Il numero delle rate di pagamento delle tasse locali è stabilito nelle leggi e nei regolamenti relativi.

I ruoli principali o suppletivi delle sovrimposte locali vanno ripartiti sulle rate bimestrali dell'anno finanziario in corso. La ripartizione non può però mai avvenire su un numero di rate inferiore a tre. Per i ruoli che andassero in esecuzione dopo la quarta rata si dovrà supplire con altrettante delle prime rate dell'anno seguente.

La scadenza di ciascuna rata non potrà avvenire in epoca diversa da quella stabilita per la scadenza delle imposte erariali.

Sono applicabili alla riscossione delle medesime le disposizioni degli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

(Approvato).

TITOLO III.

DELL'ESECUZIONE SUI MOBILI
E SUGLI IMMOBILI.

CAPITOLO I.

Dell'esecuzione sui mobili.

Art. 33.

Salvo le particolari disposizioni stabilite con leggi speciali, trascorso inutilmente il termine di giorni cinque, fissato dall'articolo 31 per i debitori morosi, l'esattore procede, per mezzo dei suoi ufficiali esattoriali, al pignoramento dei beni mobili del debitore esistenti nel comune nel quale l'imposta è dovuta, compresi anche i fitti e le pigioni scaduti e da scadere entro l'anno ed eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

Pel pignoramento e successivi atti di esecuzione sui mobili del debitore esistenti fuori del comune o consorzio nel quale l'imposta è dovuta, si procede ai termini della presente legge, e con diritto al compenso per le spese di cui all'articolo 69, dall'esattore del rispettivo comune nel quale i mobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore.

(Approvato).

Art. 34.

L'atto di pignoramento, redatto dall'ufficiale esattoriale in presenza di due testimoni, contiene il nome e cognome dell'esattore che procede all'esecuzione, del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e la intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'articolo 38, si procederà alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto.

Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto di pignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti pignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti si trovano, e la estensione approssimativa del medesimo.

L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dall'ufficiale esattoriale e dal depositario.

Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo; in mancanza dell'uno o dell'altra la copia si rimette al domicilio del debitore, e, se il domicilio non è nel comune, la copia si rimette per conto del debitore al sindaco.

SPIRITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Credo di esporre una osservazione che chiunque abbia pratica di cose legali e lo stesso onorevole ministro e l'Ufficio centrale accetteranno.

L'articolo 34 dice: « L'atto di pignoramento redatto dall'ufficiale esattoriale in presenza di due testimoni, contiene il nome e cognome dell'esattore ecc. E poi al comma terzo si dice: « L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dall'ufficiale esattoriale e dal depositario ».

Ed i testimoni? In tutto il sistema delle nostre leggi, dagli atti più importanti come il testamento, a qualunque modesta procura che si faccia, il testimonio deve essere presente e sottoscrivere. La malleveria della verità dell'atto del pubblico ufficiale è data dalla presenza e dalla firma dei testimoni; sicchè quando la legge stabilisce la redazione di un verbale di pignoramento, e con la presenza di due testimoni, questi ultimi devono sottoscrivere; se non sanno scrivere, dev'essere dichiarato. Se invece i testimoni non firmano, facilmente depositario ed ufficiale esattoriale potrebbero mettersi d'accordo e far comparire quello che non è. Insomma quando vogliamo un atto, il quale rispetto alle parti e rispetto ai terzi, e per la sua medesima essenza, sia garanzia di verità, e risponda ai principi più elementari della legge, i testimoni dell'atto medesimo debbono sottoscrivere. Perciò io propongo che al terzo comma dell'articolo 34 sia detto: « L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dall'ufficiale esattoriale e dal depositario, oltre che dai testimoni, ed anche dal debitore o dalla persona che lo rappresenta, se lo vuole ».

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io non ho alcuna difficoltà ad accettare la proposta che anche i testimoni firmino; ma escludo l'obbligo di far firmare anche il debitore...

SINIBALDI, *relatore*. Sarebbe una cosa facoltativa.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Ma il debitore qui non è presente, e come si fa a far firmare una persona assente? Lasciamo stare la firma del debitore, dal momento che ci sono i testimoni e l'ufficiale giudiziario.

SPIRITO. Va bene, io non insisto circa la firma del debitore.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'emendamento del senatore Spirito, il quale propone che al terzo comma dell'articolo 34 siano aggiunte le parole: « oltre che dai testimoni ».

L'emendamento è accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ora pongo ai voti l'intero articolo 34 con l'emendamento proposto dal senatore Spirito che rileggo:

Art. 34.

L'atto di pignoramento, redatto dall'ufficiale esattoriale in presenza di due testimoni, contiene il nome e cognome dell'esattore che procede all'esecuzione, del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e la intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'articolo 38, si procederà alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto.

Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto di pignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti pignorati, due almeno dei confini dell'apprezzamento in cui i frutti si trovano, e la estensione approssimativa del medesimo.

L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dall'ufficiale esattoriale e dal depositario, oltre che dai testimoni.

Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo; in mancanza dell'uno o dell'altra la copia si rimette al domicilio del debitore, e, se il domicilio non è nel comune, la copia si rimette per conto del debitore al sindaco.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 35.

Dell'avvenuto pignoramento l'ufficiale esattoriale dà notizia al sindaco trasmettendogli copia dell'atto entro due giorni. Tale copia dovrà essere conservata per un periodo non inferiore a due anni.

Appiè dell'atto di pignoramento sarà iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco.

Gli ufficiali esattoriali che contravvengono al disposto di questo articolo sono puniti dal sindaco con multa di lire 20 a favore del comune, e, in caso di recidiva, il sindaco potrà riferirne all'Intendente di finanza, il quale potrà provocare dal procuratore del Re il ritiro dell'autorizzazione ad esercitare le funzioni di ufficiale esattoriale.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, propone il seguente emendamento al terzo comma dell'articolo. Dopo le parole: « In caso di recidiva » aggiungere: « il Sindaco, d'accordo col procuratore del Re, provvederà al ritiro dell'autorizzazione ».

Pongo ai voti questo emendamento all'articolo 35.

Chi lo approva è pregato alzarsi.

(È approvato).

Rileggo l'intero articolo 35 con l'emendamento concordato.

Art. 35.

Dell'avvenuto pignoramento l'ufficiale esattoriale dà notizia al sindaco trasmettendogli copia dell'atto entro due giorni. Tale copia dovrà essere conservata per un periodo non inferiore a due anni.

Appiè dell'atto di pignoramento sarà iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco.

Gli ufficiali esattoriali che contravvengono al disposto di questo articolo sono puniti dal sindaco con multa di lire 20 a favore del comune, e, in caso di recidiva, il sindaco provocherà dal procuratore del Re il ritiro dell'autorizzazione ad esercitare le funzioni di ufficiale esattoriale. e, in caso di recidiva, il sindaco, d'accordo col procuratore del Re, provvederà al ritiro dell'autorizzazione, ad esercitare le funzioni di ufficiale esattoriale.

Chi approva l'articolo, così modificato, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 36.

L'esattore non può prendere in custodia gli oggetti pignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'esattore, e, non trovandosi chi assuma l'incarico, l'ufficiale esattoriale fa trasportare in locale apposito gli oggetti pignorati per essere consegnati ad un depositario d'ufficio, locale e depositario designati dal sindaco.

L'esattore ha facoltà di cambiare il depositario da esso costituito; il relativo verbale dell'ufficiale esattoriale dovrà essere trasmesso al sindaco, salvo in caso d'inadempienza le comminatorie di cui all'articolo precedente.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Io temo di annoiare il Senato, ma devo fare una semplice osservazione. L'articolo 36 stabilisce i vari casi e modi con i quali si deve procedere alla nomina del custode. Quando gli oggetti sono raccolti in un locale del municipio ed il custode è indicato dal sindaco, allora il debitore, le parti tutte sanno che i mobili si trovano appunto nei locali del municipio, ed affidati al custode che è stato scelto dal sindaco; e così, per la garanzia di tutti, devono rimanere. Invece il secondo capoverso di questo articolo stabilisce che: « l'esattore ha facoltà di cambiare il depositario da esso costituito ». Ma come? L'esattore di suo arbitrio ed all'insaputa delle parti, prende questi mobili, che possono avere un piccolo ed anche un grande valore, li toglie da quel deposito e dalle mani del depositario prescelto, e li porta altrove?

Codesta facoltà data in questa forma mi pare che sia illegale ed eccessiva, e potrebbe costituire un pericolo. Ecco perchè io proporrei di sopprimere addirittura tutte le riferite parole del capoverso di questo articolo. Se sorgeranno delle necessità, si nominerà un altro custode secondo quanto stabilisce la legge comune.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io pregherei il senatore Spirito di non insistere nella sua proposta; qui si tratta di provvedere immediatamente alla sostituzione di un deposita-

rio nei casi in cui è necessario di non interrompere neppure per un istante la custodia senza ricorrere alle norme della legge comune, contenute nel codice di procedura civile, perchè allora ci vogliono delle ordinanze dei giudicati ecc. Ora responsabile di questi oggetti pignorati è l'esattore.

SPIRITO. È il custode!

BERTONE, *ministro delle finanze*. Anche l'esattore, perchè se ha scelto lui il custode è evidente che ha la responsabilità civile delle sue mancanze.

Suppongasì che il custode si ammali o manchi improvvisamente: è naturale che lo si sostituisca subito. Del resto non tanto importa la persona del custode quanto la sicurezza del locale di deposito. Gli interessati debbono sapere dove sono gli oggetti pignorati; quando sono in un locale sicuro, che ci sia l'uno o l'altro a custodirli è cosa che riguarda l'esattore e il sindaco.

Il senatore Spirito dice che il sindaco può sostituire questo depositario, ma in una grande città il sindaco non esercita nessun potere di vigilanza, mentre l'esattore ha interesse di custodire gli oggetti e di far sì che la vendita degli oggetti avvenga regolarmente.

SPIRITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIRITO. Come mi suggerisce l'onorevole Dallole le parole e la facoltà da me rilevate si riferirebbero soltanto al caso del depositario già nominato dall'esattore; egli lo nominò, egli può cambiarlo, è sua la responsabilità. Se così è, sono d'accordo col ministro; perchè, ripeto, come l'esattore ha diritto la prima volta di scegliere il custode, così lo può sostituire nel tratto successivo. Senonchè il ministro stesso dice che la garanzia degli oggetti pignorati sta nel locale prescelto dal comune, la qual cosa implica che si è verificata l'ipotesi che non vi sia custode nominato dall'esattore, nè custode indicato dalla parte; quindi il ricorso ad un locale di ufficio e ad un custode di ufficio. Ebbene, se fosse così, non regge più la facoltà dell'esattore di cambiare il depositario. Onorevole ministro, pensi ai pericoli; perchè se i mobili furono consegnati al custode scelto dal sindaco, e che dobbiamo ritenere persona di piena fiducia, come può più l'esattore, senza ragione, sostituire il custode, e cioè prendere

i mobili e passarli in custodia ad un altro? Questa sostituzione e trasferimento, senza alcuna garanzia, nè contraddittorio, non sono più ammissibili.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Credo che il senatore Spirito sia in errore, perchè le ipotesi del primo capoverso dell'art. 36 sono due; o che l'esattore trovi da nominare un depositario, un custode, o che non trovandolo faccia trasportare in locale apposito gli oggetti pignorati per essere consegnati ad un depositario di ufficio; locale e depositario designati dal sindaco.

Il secondo capoverso prevede unicamente la sostituzione del custode nominato dall'esattore, dunque siamo a posto e la legge dà già quello che desideravava l'onorevole Spirito.

SPIRITO. Ma l'onorevole ministro non aveva detto questo.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Forse mi sono espresso inesattamente; però ho dichiarato che trattandosi di custode nominato dall'esattore, sotto la sua responsabilità, non trovavo che ci fosse difficoltà che lo potesse mutare; quindi resta inteso che l'ultima parte si riferisce al custode nominato dall'esattore.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 36. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 37.

Salvo la omissione del precetto, nulla è innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi, e alla assegnazione di crediti in pagamento. L'esattore però può valersi dell'ufficiale per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione ed esecuzione della sentenza.

L'esattore ha bensì la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo prima di passare alla esecuzione degli immobili.

Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al contribuente si farà dall'ufficiale esattoriale mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esat-

tore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore; e la loro esecuzione facoltativa, in precedenza dell'espropriazione, ha luogo solo per gli atti che dovranno compiersi posteriormente all'ordine suddetto.

Le agenzie delle imposte hanno l'obbligo d'indicare nei verbali della prima esecuzione infruttuosa o insufficiente, che sono loro trasmessi dagli esattori e che devono a questi restituire, tutti i titoli che alle imposte medesime si riferiscono, nonchè di fornire agli esattori copia autentica dei titoli stessi nei soli casi di dichiarazioni negative dei terzi debitori, o di contumacia o di irreperibilità dei medesimi.

L'esattore non è tenuto a procedere a pignoramento presso il terzo irreperibile quando il credito non sia garantito da ipoteca.

Nel caso che il credito sia garantito da ipoteca, l'esattore, ottenuta la sentenza di assegnazione e l'annotamento di surroga contro il terzo irreperibile, acquista il diritto di essere rimborsato della imposta, mediante cessione degli effetti della sentenza stessa a favore dell'erario da farsi dalla cancelleria dell'autorità giudiziaria che emise la sentenza di assegnazione.

SINIBALDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. È stato osservato giustamente essere eccessivo dare all'Ufficiale esattoriale la facoltà della notifica ed esecuzione della sentenza di cui al primo capoverso di questo articolo. L'onorevole ministro, a cui abbiamo fatto rilevare questa obiezione, consente; cosicchè si sarebbe concordato in via di emendamento di sopprimere al primo capoverso le parole « ed esecuzione ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 37 con la soppressione delle parole « ed esecuzione » concordata tra il ministro e l'Ufficio centrale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CAPITOLO II.

Della esecuzione sugli immobili.

Art. 43.

L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia

tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel comune nel quale l'imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio, o la principale residenza nel Regno quanto tale domicilio e residenza siano dichiarati nel catasto o nel ruolo del comune nel quale l'imposta è dovuta o siano comunque indicati all'esattore.

All'esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del comune nel quale l'imposta è dovuta non si procede se non in caso di insufficienza dell'esecuzione sugli immobili esistenti nel detto comune; ed il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore si fa per mezzo degli esattori locali, con le norme dettate nel capoverso dell'articolo 33.

L'esattore, per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente, ha diritto di procedere sull'immobile, pel quale l'imposta è dovuta, quand'anche la proprietà od il possesso siano passati, in qualunque modo, in persona diversa da quella inscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo.

Agli effetti del presente articolo, si considera come anno in corso, anche nel caso di aggiudicazione all'asta pubblica, quello in cui avvenne il passaggio della proprietà o del possesso.

PRESIDENTE. All'articolo 43 primo capoverso l'Ufficio centrale ha concordato col ministro il seguente emendamento. Invece delle parole: « o siano comunque indicati all'esattore » deve leggersi « o siano indicati all'esattore dalla Agenzia delle imposte ».

SINIBALDI, *relatore*. E prego anche di correggere un semplice errore ortografico: alla settima riga del primo comma si deve dire « quando » e non « quanto ».

PRESIDENTE. Sta bene. L'errore sarà corretto. Pongo ai voti l'emendamento concordato tra il Governo e l'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo a voti l'intero articolo 43.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 44.

L'esecuzione immobiliare s'inizia colla pubblicazione dell'avviso d'asta che contiene:

il nome, cognome e la paternità del debitore;

la descrizione degli immobili da vendersi con le loro qualità e confini; le indicazioni catastali, la estensione, il valore censuario e la rendita;

il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terrà l'incanto;

e, inoltre il giorno, l'ora, il luogo del secondo e del terzo esperimento che eventualmente siano per occorrere a tenore degli articoli 53 e 54.

L'intervallo fra il primo e secondo esperimento deve essere di dieci giorni e quello tra il secondo e il terzo deve essere di sessanta giorni.

(Approvato).

Art. 47.

Sopra domanda dell'esattore, l'ufficiale incaricato della custodia dei registri censuari gli rilascia, in carta libera e senza spesa, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'esattore gli sono indicati; ed il conservatore delle ipoteche gli rilascia, pure da lui firmato in carta libera e senza spesa, l'elenco delle trascrizioni e dei creditori che dai registri risultano avere iscrizione ipotecaria sui beni, e del rispettivo loro domicilio notificato all'ufficio delle ipoteche.

(Approvato).

Art. 48.

L'avviso d'asta dev'essere notificato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'incanto, al debitore ed ai creditori aventi ipoteca sugli immobili da vendersi. All'uopo, l'esattore si deve uniformare alle risultanze degli elenchi di cui nell'articolo 47, la data dei quali non deve precedere di più che dieci giorni la data dell'avviso d'asta.

La notificazione dell'avviso d'asta, quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati nel comune dell'esattoria, si fa per mezzo dell'ufficiale dell'esattore creditore; quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati fuori del detto comune, la notificazione si fa dai rispettivi esattori locali per mezzo dei loro ufficiali dietro richiesta dell'esattore creditore.

Se il debitore non avesse domicilio o rappresentante conosciuto nel Regno, la notifica-

zione dell'avviso si fa mediante consegna del medesimo, al sindaco del comune nel quale è dovuta l'imposta.

Quando i creditori ipotecari abbiano eletto domicilio a tenore del numero 2 dell'art. 1987 del Codice civile, l'avviso si notifica al domicilio eletto. Quando poi risulti dall'elenco censuario di cui all'articolo 74 che lo stabile da subastarsi sia soggetto ad enfiteusi, l'esattore dovrà notificare l'avviso d'asta anche alla parte direttaria nominata nell'elenco stesso nei modi predetti e senza corrispettivo.

La inserzione dell'avviso d'asta nel giornale degli annunci giudiziari della provincia, come all'articolo 46, tien luogo di notificazione ai creditori che fossero stati iscritti dopo che il conservatore delle ipoteche ha rilasciato l'elenco.

(Approvato).

Art. 51.

Il pretore presiede le aste assistito dal cancelliere: non è applicabile ad esse l'art. 1 lettera b), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sul notariato.

L'atto d'asta indica le offerte ed il nome degli oblatori.

Le offerte e il deliberamento non possono farsi a un prezzo minore di quello stabilito secondo le norme dell'articolo 663 del Codice di procedura civile.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato.

L'atto d'asta è redatto dal pretore assistito dal cancelliere e coll'intervento dell'esattore, ed è firmato da tutti gl'intervenuti.

(Approvato).

Art. 55.

Se il prezzo di vendita degli immobili posti nel comune o nei comuni dell'esattoria supera il credito dell'esattore, comprese le spese di esecuzione e le multe, la eccedenza sarà restituita al debitore, ove non sianvi creditori ipotecari iscritti, o creditori chirografari oppositori; qualora alcuno di questi esista, essa verrà depositata nella cassa dei depositi e prestiti, per essere aggiudicata agli aventi diritto.

(Approvato).

Art. 56.

È ammesso il riscatto dei beni immobili, di cui fu espropriato il contribuente a norma degli art. 53 e 54; ad istanza del debitore espropriato, del direttario, e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il deliberamento abbia luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato giusta l'articolo 663 del Codice di procedura civile.

Colui che ha il dominio diretto o la nuda proprietà, e non abbia avuto notifica dell'avviso d'asta, per mancanza d'iscrizione in catasto del suo diritto, potrà chiedere il riscatto, qualunque sia stato il prezzo di deliberamento.

È pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografari con data certa e oppositori, nel solo caso in cui l'immobile è devoluto allo Stato.

Per effetto del riscatto da chiunque chiesto, l'immobile ritorna allo espropriato coi medesimi diritti ed oneri che gli spettavano anteriormente, e colui, che abbia sperimentato il riscatto, subentra, per la somma sborsata, nel privilegio dello Stato sopra l'immobile.

L'esercizio del diritto di riscatto deve farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento mediante domanda presentata al pretore.

La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancelleria della pretura, o dall'ammontare del prezzo della vendita e dai relativi interessi legali civili, oltre l'offerta del compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell'acquisto, o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui avvenne.

Il pretore con suo decreto dichiara effettuato il riscatto.

Non è ammesso il riscatto dei beni costituenti la cauzione degli esattori e dei ricevitori provinciali.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Mi permetto di fare osservare che questo articolo dovrebbe portare il n. 57 e non già il n. 56. Infatti il suo contenuto sostituisce l'art. 57 della legge attuale.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. L'osservazione dell'onorevole senatore Lamberti è giusta. Si tratta di un errore materiale di stampa che dovrà essere corretto.

PRESIDENTE. Allora questo articolo prenderà il n. 57.

Colla correzione di questo errore di stampa, pongo ai voti l'articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni alla esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili.

Art. 58.

I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovrimeposte sono applicabili anche alle tasse dirette ed ai contributi a favore di provincie, di comuni o di altri enti morali autorizzati da legge ad imporli. Tutte le attribuzioni affidate dalla presente legge alle Agenzie delle imposte in rapporto alla indicazione dei cespiti, oggetto del tributo e di quelli perseguibili s'intendono estese agli enti interessati.

Gli esattori delle tasse e dei contributi degli enti morali saranno parificati agli esattori comunali e sottoposti quindi alle prescrizioni portate dalla presente legge.

Quando essi si trovino nella necessità di agire esecutivamente contro contribuenti domiciliati fuori della sede dell'ente, hanno il diritto di rivolgersi all'esattore delle imposte del luogo dove il contribuente ha il suo domicilio e richiederlo della sua cooperazione, conforme agli articoli 33 e 43 della legge, e ciò anche per imposte arretrate. In tal caso, all'esattore delegante competerà soltanto la multa di mora e l'esattore delegato avrà diritto, oltre che al compenso per le spese degli atti esecutivi, anche all'aggio di esazione.

Per farsi luogo al terzo esperimento è sempre necessario il consenso dell'intendente di cui al precedente articolo 54, ma la devoluzione si fa in tali casi alla provincia, al comune, al consorzio, all'ente pel quale si è agito.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'articolo 59 è soppresso.

Art. 60.

L'esattore può farsi rappresentare davanti al pretore, semprechè gli occorra dal collettore o da uno dei suoi ufficiali esattoriali senza bisogno di procura.

(Approvato).

Art. 61.

La esecuzione sopra i mobili o gli immobili posti fuori del comune o consorzio dell'esattore creditore non reca pregiudizio al diritto di prelazione che spetti agli esattori locali per la riscossione delle imposte dovute nella rispettiva loro esattoria.

(Approvato).

Art. 63.

Chiunque, pretendendo aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati o degli immobili posti in vendita voglia opporsi alla vendita e proporre la separazione a suo favore, di quanto gli spetta, deve citare l'esattore davanti al pretore.

Il pretore provvederà in conformità dell'articolo 647 del Codice di procedura civile.

Se l'ufficiale esattoriale desiste dagli atti esecutivi di fronte ad un'opposizione di terzi non suffragata da atto autentico o autenticato ovvero da sentenza, anteriore alla pubblicazione del ruolo, non può l'esattore aver diritto al rimborso di cui all'articolo 87.

Dall'esercizio della facoltà accordata dal primo comma di questo articolo sono esclusi i membri della famiglia, i parenti ed affini del contribuente fino al terzo grado, limitatamente ai mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore, sempre che non si tratti di mobili dotali.

(Approvato).

Art. 67.

Chiunque voglia essere avvertito dall'esattore degli atti esecutivi che dal medesimo vengano promossi contro un contribuente, paga annualmente all'esattore lire cinque per ogni contribuente, indicando il nome del contribuente e il proprio domicilio, e l'esattore deve, con lettera raccomandata spedita per mezzo postale, porgergli avviso degli atti che va ad intraprendere, sotto pena della multa di lire 200 a favore della parte interessata, oltre la rifusione dei danni.

(Approvato).

Art. 70.

Tutte le tasse e i diritti per gli atti giudiziari, che occorressero in occasione e in conseguenza del procedimento esecutivo, tanto per imposte erariali, quanto per imposte provinciali e comunali, saranno ridotti a metà, e verranno prenotati a debito per il ricupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.

L'esattore dovrà però anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti di trasferta.

Quando il procedimento esecutivo abbia dato luogo alla prenotazione a debito di tasse e diritti ai termini del precedente comma l'esattore non può abbandonarlo pel conseguito pagamento del solo credito principale ma deve proseguire gli atti pel ricupero di dette tasse e diritti, sotto pena di risponderne personalmente.

(Approvato).

Art. 71.

Dopo due anni dalla scadenza del contratto di esattoria o dalla data in cui venga a cessare il contratto stesso per qualsiasi causa, cessano i privilegi fiscali dell'esattore. I suoi residui crediti, trascorso il detto termine, diventano privati e sono perciò soggetti alla prescrizione di trent'anni.

(Approvato).

Art. 72.

Il contribuente che si creda gravato dagli atti dell'esattore presenta il suo ricorso all'Intendente, il quale decide nel termine di giorni venti, sentite le deduzioni dell'esattore ed il parere dell'Agenzia delle imposte.

Gli atti esecutivi non possono essere sospesi, se non in forza di ordinanza motivata dall'Intendente.

Non è ammesso il ricorso all'Intendente per i casi contemplati dal precedente articolo 63.

(Approvato).

TITOLO IV.

DEI RICEVITORI PROVINCIALI.

Art. 77.

Il ricevitore provinciale si nomina nello stesso modo e colle stesse forme e condizioni degli esattori comunali.

L'asta è presieduta dal prefetto; l'aggiudicazione si fa dalla deputazione provinciale, salva l'approvazione del ministro delle finanze.

Se la deputazione o il Consiglio provinciale non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina del ricevitore o l'asta sia andata deserta, il ministro delle finanze, sentiti il prefetto e l'intendente di finanza, provvede d'ufficio alla nomina del ricevitore per tutto il decennio.

TITOLO V.

DEI VERSAMENTI.

Art. 80.

Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo e alla provincia per imposte fondiarie, e gli otto decimi delle somme dovute per imposte non fondiarie. Gli ultimi due decimi di queste saranno versati nel corso del bimestre.

Entro gli stessi termini ed allo stesso modo l'esattore versa al tesoriere del Comune l'ammontare delle imposte e sovrimposte comunali e, quando abbia anche l'ufficio di tesoriere comunale, le tiene a disposizione del Comune nelle stesse proporzioni.

Per le entrate comunali di altra natura sarà tenuto a versare soltanto le somme realmente riscosse, quando non sia altrimenti pattuito.

Qualora l'ultimo giorno pel versamento cada in giorno festivo l'esattore avrà facoltà di fare il versamento stesso il giorno feriale immediatamente successivo. L'obbligo imposto agli esattori dalle leggi 26 marzo 1893, n. 159, 14 luglio 1898, n. 317, 7 maggio 1902, n. 144, e 4 febbraio 1915, n. 148, di anticipare gli stipendi ai maestri elementari, ai medici condotti, agli impiegati e salariati addetti al servizio municipale, ancorchè non esistano fondi in cassa di spettanza del comune è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino complessivamente l'importo totale dei proventi comunali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base a ruoli e alle liste di carico già consegnati all'esattore.

Nel caso in cui l'esattore non rivesta la carica di tesoriere comunale, l'obbligo dell'anticipazione degli stipendi deve ritenersi subordinato inoltre alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione firmata dal sindaco e dal tesoriere, comprovante la mancanza di denaro nelle casse di quest'ultimo e contenente l'invito all'esattore di eseguire l'anticipazione.

(Approvato).

Art. 83.

Il ricevitore, nel quinto giorno dopo i termini assegnati agli esattori nell'articolo 80, versa nella tesoreria dello Stato le somme dovute al Governo per le imposte fondiarie, e gli otto decimi delle non fondiarie e tiene a disposizione della provincia, ovvero versa nelle sue casse, le somme spettanti alla medesima, abbenchè gli esattori non abbiano fatto i relativi pagamenti.

Versa gli ultimi due decimi delle imposte non fondiarie non più tardi del quinto giorno del bimestre successivo.

Ai detti versamenti è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 80.

(Approvato).

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 87.

L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovrimposte iscritte nei ruoli che non ha conseguito, purchè faccia constare:

o che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni immobili del debitore nella provincia;

o che l'esecuzione è tornata inutile o insufficiente.

In quest'ultimo caso l'esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta, entro quattro mesi dalla scadenza della prima e dell'ultima rata non pagata, se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro otto mesi dalla scadenza dell'ultima rata annuale, se trattasi di esecuzione sui beni immobili. Deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi fu iniziata nel termine di quattro mesi dal

giorno in cui venne a conoscenza delle occorrenti notizie e che la sentenza venne eseguita nel termine stesso.

Però l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perderà il suo diritto al rimborso, se abbia ritardata la vendita dei medesimi fino a un mese dopo la loro raccolta.

Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli un mese dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.

Per ottenere il rimborso a titolo d'inesigibilità delle quote di imposte fondiari non riscosse, non superiori a lire 5 di parte erariale l'esattore è ammesso a dare la prova di avere escusso una sola volta inutilmente il debitore entro dieci mesi dall'ultima rata non pagata, se trattasi di esecuzione mobiliare, e entro quattordici mesi dalla scadenza della rata stessa se trattasi di esecuzione sui beni immobili.

Qualora l'Amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escusso posseda beni mobili od immobili fuori della provincia, li designerà all'esattore. Nel caso che tale designazione sia fatta dopo la presentazione della domanda di rimborso, l'esattore potrà ottenere uno sgravio provvisorio, che si scambierà in definitivo, non appena abbia fatto constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati.

In ogni caso la finanza esonerando l'esattore conserva il diritto di escutere il debitore in qualunque parte del Regno.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale d'accordo col Governo propone all'articolo 87 un emendamento.

Nel secondo periodo, alla quarta riga e seguenti invece delle parole « scadenza della prima e dell'ultima rata non pagata », mettere le parole « scadenza della prima rata non pagata e fu ripetuta alla scadenza dell'ultima rata ».

Pongo ai voti l'emendamento dell'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rileggo l'articolo 87 così emendato.

Art. 87.

L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovrimposte iscritte nei ruoli che non ha conseguito, purchè faccia constare:

o che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni immobili del debitore nella provincia;

o che l'esecuzione è tornata inutile o insufficiente.

In quest'ultimo caso l'esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta, entro quattro mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, e fu ripetuta alla scadenza dell'ultima rata se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro otto mesi dalla scadenza dell'ultima rata annuale, se trattasi di esecuzione sui beni immobili. Deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi fu iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui venne a conoscenza delle occorrenti notizie e che la sentenza venne eseguita nel termine stesso.

Però l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perderà il suo diritto al rimborso, se abbia ritardata la vendita dei medesimi fino a un mese dopo la loro raccolta.

Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli un mese dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.

Per ottenere il rimborso a titolo d'inesigibilità delle quote di imposte fondiari non riscosse, non superiori a lire 5 di parte erariale l'esattore è ammesso a dare la prova di avere escusso una sola volta inutilmente il debitore entro dieci mesi dall'ultima rata non pagata, se trattasi di esecuzione mobiliare, e entro quattordici mesi dalla scadenza della rata stessa se trattasi di esecuzione sui beni immobili.

Qualora l'Amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escusso posseda beni mobili od immobili fuori della provincia, li designerà all'esattore. Nel caso che tale designazione sia fatta dopo la presentazione della domanda di rimborso, l'esattore potrà ottenere uno sgravio provvisorio, che si scambierà in definitivo, non appena abbia fatto constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati.

In ogni caso la finanza esonerando l'esattore conserva il diritto di escutere il debitore in qualunque parte del Regno.

(Approvato).

Art. 90.

L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto a rimborso, a termine degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'agente delle imposte non oltre il nono mese da quello di scadenza della ultima rata.

Il termine per la presentazione delle domande per le quote di imposte fondiari non superiori a lire cinque indicate all'articolo 87 è stabilito al 30 aprile del secondo anno successivo a quello in cui la imposta fu iscritta a ruolo.

Allorchè il prezzo degli immobili è soggetto alla graduatoria giusta l'articolo 56, il rimborso si concede, quando il procedimento è esaurito, ed il termine per la presentazione della domanda è di due mesi dal giorno in cui diventò definitiva la liquidazione dei crediti.

Nel caso di esecuzione presso terzi, riuscita infruttuosa od insufficiente, l'esattore deve domandare il rimborso nel termine di due mesi dal giorno nel quale la procedura fu esaurita.

Spetta all'Agenzia delle imposte di pronunciarsi in via amministrativa sui rimborsi chiesti dagli esattori o dai ricevitori, sia per inesigibilità, sia per devoluzione.

Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda l'Agenzia delle imposte non abbia emesso la sua decisione l'esattore od il ricevitore otterranno nella rata successiva un sgravio provvisorio pari alla somma del credito, che sarà revocata appena intervenuta la decisione dell'Agenzia, salvi sempre i risultati della liquidazione definitiva.

Contro le decisioni dell'Agenzia è ammesso il reclamo all'intendente di finanza nel termine di sei mesi dalla notificazione del rifiuto del rimborso.

Contro il provvedimento definitivo dell'Intendenza è ammesso soltanto il ricorso alla Corte dei conti nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Le procedure indicate dal presente articolo non si applicano rispetto alle quote inesigibili di gestioni esattoriali anteriori al 1° gennaio 1923.

(Approvato).

Art. 93.

L'esattore adempie l'ufficio di tesoriere del comune, senza corrispettivo anche se richiesto

nel corso del decennio, non è soggetto a visite di cassa se non nel caso di ritardo nei versamenti o per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualità di cassiere del comune.

In caso di morte dell'esattore o del ricevitore, l'erede o il prescelto dagli eredi, quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'articolo 14, deve continuare nell'esercizio fino al termine dell'anno in corso o del successivo, secondo che la morte sia avvenuta nei primo o nel secondo semestre; quando sia un minore non emancipato, il contratto cesserà di diritto, compiuto l'anno corrente.

Si può tuttavia chiedere al prefetto entro i due mesi dalla morte di continuare nell'esercizio per tutto il decennio.

Il prefetto provvede sulla domanda dopo sentito il parere dell'intendente e del comune o consorzio.

LAMBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Io proporrei che fosse tolto quell'inciso del primo comma che dice: « anche se richiesto nel corso del decennio. » È naturale che cambiando le condizioni dev'essere per legge fatto obbligo all'esattore di fare il tesoriere senza corrispettivo, ma allora questo obbligo gli dev'essere fatto al principio del decennio. Ma io credo che non sia giusto fargliene obbligo nel corso del decennio.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io credo che sarebbe meglio lasciare l'inciso che il senatore Lamberti vorrebbe sopprimere.

Si tratta dell'obbligo che avrebbe l'esattore di fare senza corrispettivo il tesoriere del comune ancorchè questo incarico gli venga richiesto durante il contratto. Trovo che non c'è nessun male a stabilire questa condizione.

SINIBALDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. A me sembra molto ragionevole l'obiezione del senatore Lamberti perchè è giusto che l'esattore abbia l'obbligo di fungere gratuitamente da tesoriere comunale ma quando egli offre, di fare un determinato

servizio per un dato aggio, tiene conto degli oneri che dovrà sopportare, ed è opportuno che l'amministrazione comunale si decida in principio del decennio ad affidare o meno all'esattore il servizio di tesoriere, perchè altrimenti l'esattore farà i propri conti includendo fra le spese quelle non lievi del servizio di tesoreria che poi, probabilmente, non gli sarà attribuito mai, il che significherà che i contribuenti avranno pagato un servizio che l'esattore non avrà reso. Quindi i comuni che vogliono affidare all'esattore il servizio di tesoreria dovrebbero, a mio avviso, dichiararlo al principio del decennio.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ringrazio il relatore dell'Ufficio centrale, perchè meglio di quello che ha fatto lui non avrei potuto esporre le ragioni che mi hanno indotto a presentare questo emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Lamberti propone il seguente emendamento, che siano cioè soppresse le parole « anche se richiesto nel corso del decennio ». Pongo ai voti questo emendamento accettato dall'Ufficio centrale e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rileggo allora l'articolo 93 così emendato;

Art. 93.

L'esattore adempie l'ufficio di tesoriere del comune, senza corrispettivo; non è soggetto a visite di cassa se non nel caso di ritardo nei versamenti o per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualità di cassiere del comune.

In caso di morte dell'esattore o del ricevitore, l'erede o il prescelto dagli eredi, quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'art. 14, deve continuare nell'esercizio fino al termine dell'anno in corso o del successivo, secondo che la morte sia avvenuta nel primo o nel secondo semestre; quando sia un minore non emancipato, il contratto cesserà di diritto, compiuto l'anno corrente.

Si può tuttavia chiedere al prefetto entro i due mesi dalla morte di continuare nell'esercizio per tutto il decennio.

Il prefetto provvede sulla domanda dopo sentito il parere dell'intendente e del comune o consorzio.

Lo pongo ai voti: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 98.

In tutti i casi nei quali il comune o la provincia trascurano di esercitare o esercitano incompletamente gli atti ai quali sono chiamati dalla presente legge, supplisce a carico rispettivo, pel comune il prefetto, e per la provincia il ministro delle finanze, sentiti il prefetto e l'intendenze di finanza.

(Approvato).

Art. 100.

La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere finchè durino il contratto d'appalto e i privilegi fiscali anche relativamente ai residui, nelle relazioni tra esattori, ricevitori, comuni, provincie e pubblica amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto con la presente legge, è devoluta in prima istanza all'intendente di finanza e in seconda istanza al ministro delle finanze.

Alle stesse autorità spetta pure il decidere in via amministrativa delle questioni fra gli enti morali enunciati nell'articolo 58 e gli esattori.

(Approvato).

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE.

Art. 105.

Ferma restando la percentuale massima dell'aggio indicata al 1° comma dell'art. 3 della legge, può tuttavia essere consentito agli esattori che saranno confermati pel decennio 1923-1932 un aumento sull'aggio attuale fino al limite del 50 per cento purchè trattisi di esattorie che nell'anno 1915 ebbero un carico complessivo non superiore alle lire 500,000.

REBAUDENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. Assicuro il Senato che, rendendomi conto dell'ora e dei suoi desiderî, darò ragione dell'emendamento presentato a questo

articolo nonchè di quello dal medesimo dipendente, presentato all'art. 113, in istile telegrafico.

È omai convinzione comune che le imposte hanno raggiunto l'estremo limite del tollerabile: che se vi sono dei contribuenti i quali per fortuna loro e danno altrui non pagano quanto dovrebbero, vi sono altri che soccombono sotto il peso, per modo che l'arte e l'opera dell'onorevole ministro delle finanze devono essere dirette a far sì che tutti i cittadini diano al fisco ciò che a questo spetta in base alle leggi vigenti, non mai ad escogitare nuovi tormenti e procedere a nuove torchiature.

Per questo mi ha penosamente sorpreso il testo dell'articolo in discussione. L'aumento di aggio per il contribuente equivale ad aumento d'imposta: non è quindi ammissibile un aumento di aggio se non in caso di assoluta necessità; ora questa necessità non è dimostrata in caso di conferma. Quando questa non è accettata senza aumento di aggio, perchè non ricorrere al sistema del concorso ad asta pubblica? Si vedrà allora se sia esatto che vi sieno delle difficoltà per il collocamento delle piccole esattorie: ciò che io non credo, giacchè ovunque è enormemente accresciuto l'ammontare delle imposte, soprimposte e tasse su cui l'aggio si commisura. Così darò voto contrario a questo articolo. Ma siccome purtroppo l'accordo completo manifestatosi su questo articolo fra Governo e Ufficio centrale mi toglie ogni illusione che esso possa essere respinto, credo sia mio dovere procurare di salvare almeno dall'ingiustificato aumento, che in molti casi raggiungerà la misura del 6 per cento, il massimo cioè consentito dall'art. 3, i contribuenti all'imposta patrimoniale, meritevoli per la natura ultrastraordinaria dell'imposta di particolari riguardi.

Si tratta, inverò, di una imposta non sul reddito, ma sul capitale, per cui un aumento anche lieve di aggio importa tosto conseguenze notevoli: un'imposta non stata adottata da nessuno Stato nè vinto nè vittorioso; un'imposta mal congegnata e peggio applicata, che più di ogni altra dà luogo a scandalose evasioni e a rivoltanti disuguaglianze di trattamento. Mentre sarebbe tempo che il Governo, valendosi dei copiosi ed efficaci mezzi di investigazione di cui è dotato, addivenisse ad una rigorosa, severa disamina dei patrimoni, inesorabilmente colpendo coloro che

non hanno fatto le denunce o le hanno fatte infedeli, parmi sarebbe sommamente onesto e supremamente patriottico ch'esso procurasse che i sacrifici fatti dai contribuenti, rispettosi dell'autorità dello Stato e compresi delle sue necessità, sacrifici che in certi casi raggiungono il 40 per cento degli averi, vadano a vantaggio esclusivo dello Stato, siano tutti e solo rivolti a sollevarne le terribili condizioni del dopoguerra, non siano superiori di un centesimo a quanto lo Stato percepisce.

Di ciò convinto e considerando che, nel nostro antico regime tributario, la riscossione dell'unica imposta, che colpisca, anzichè il reddito, il capitale, cioè la tassa di successione, era ed è regolata in modo che il contribuente non è obbligato a nessun sborso superiore a quanto introita l'Erario, l'anno scorso mossi invito al Governo di disporre perchè il pagamento delle rate dell'imposta patrimoniale potesse dai contribuenti essere fatto direttamente in tesoreria con esenzione d'aggio. Il Governo, col pretesto che vi erano in corso i contratti delle esattorie, non credette di fare buon viso alla mia proposta: ma in essa eravi un tale fondo di equità che in seguito l'accolse, sebbene parzialmente, servendosene cioè di stimolo pei contribuenti al riscatto dell'imposta.

Per verità l'articolo 49 del decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78, suona così: « il versamento dell'imposta riscattata può essere fatto direttamente in tesoreria per disposizione dell'intendente di finanza, sia d'ufficio che su domanda del contribuente, il quale in tale caso può essere esonerato dal pagamento dell'aggio di riscossione ».

Non mi soffermo a considerare se, data la mania spendereccia che imperversa, cui solo il Senato ha la forza e il coraggio di resistere e di reagire, dando così la migliore delle prove della sua ragion d'essere e della sua lungimirante energia, sia conveniente facilitare questo riscatto, che offre il modo allo Stato di disporre d'un tratto di vistosi capitali e di poter così continuare a intensificare la sua disastrosa politica dissipatrice. Mi limito a due altre considerazioni. Anzi tutto, atteso il concetto assurdo dell'imposta di volere in un periodo di spostamento tumultuario di ogni valore determinare in cifra assoluta e a data fissa il valore positivo dei patrimoni e proprio alla data in

cui tutte le proprietà mobiliari e immobiliari avevano raggiunto i massimi prezzi, non è supponibile che i contribuenti, nella speranza che il Governo sia tratto ad adottare nel tempo, in omaggio all'equità, una diversa benigna valutazione, siano oggi propensi al riscatto. In secondo luogo osservo che oggi, colle difficoltà che si hanno a procedere a vendite e a contrarre mutui, non torna cosa agevole ai contribuenti di procurarsi le somme occorrenti al riscatto dell'imposta patrimoniale.

Poichè effettivamente saranno pochi quelli, che potranno valersi della facoltà del riscatto e ottenere così l'esonero dall'aggio, e poichè per parte dell'amministrazione finanziaria si è sormontata la pregiudiziale circa la possibilità di acconsentire il versamento dell'imposta patrimoniale direttamente in tesoreria, da essa ammesso in un determinato caso, parmi che equità e ben inteso interesse dell'erario si uniscano nel richiedere che questa concessione venga estesa a tutti i contribuenti dell'imposta patrimoniale. E fu, invero, mio primo proposito fare di questa estensione oggetto di apposito emendamento: me ne trattenne il timore che l'onorevole ministro delle finanze potesse oppormi « *non est hic locus* » invitandomi a farne oggetto di proposta in sede di conversione in legge del decreto istituyente l'imposta patrimoniale. Ma quando ci sarà dato di discutere questo decreto? Ho applaudito anch'io le parole dell'onorevole ministro esprimenti la speranza che con sollecitudine ci saranno dall'altro ramo del Parlamento trasmessi i progetti riflettenti problemi di vitale interesse per il nostro paese, ma, ammaestrato dall'esperienza, sono scettico circa la probabilità che questa speranza si traduca presto in realtà: d'altra parte non può negarsi che ogni occasione deve essere ritenuta buona per adottare provvedimenti di giustizia. Così quasi duolmi di non aver dato seguito alla mia prima intenzione. Ma quando vedo in questo articolo contemplata serenamente la possibilità di un raddoppiamento di aggio, che quasi sempre salirà al 6 per cento, conscio degli sforzi penosi che si stanno compiendo da non pochi dei contribuenti all'imposta patrimoniale, i quali lealmente denunciarono tutti i loro averi, per fare fronte ai loro impegni, non posso rimanere impassibili e non tentare di sottrarli ad un aggravamento della

loro condizione facendo loro riconoscere la facoltà di versare le rate d'imposta direttamente in tesoreria con esonero dal pagamento dell'aggio di riscossione. Ecco la genesi del mio emendamento, che, così ridotto, parmi debba sfuggire ad ogni eccezione di invio ed essere accettato dall'onorevole ministro, che neppure potrebbe obiettarmi, per combattere la mia proposta, che vi siano altre imposte straordinarie di guerra, a cui dovrebbe estendersi detta disposizione. Anzi tutto io non mi oppongo a che questa facilitazione sia pure riconosciuta per esse: la pressione fiscale è giunta a tal segno da isterilire le fonti della produzione e travolgere tutta la ricchezza nazionale, si che è da benedirsi ogni alleggerimento di pesi, tanto più se conseguibile senza diminuzione d'entrata per parte dell'erario. Osservo poi che diversa è la loro rispettiva natura; colle imposte sui sovraprofiti e sui così detti aumenti patrimoniali si avocano allo Stato redditi superiori al normale, conseguiti per effetto della guerra, ma si è sempre nel campo dei redditi e così pure coll'imposta del contributo personale; coll'imposta patrimoniale invece si colpisce il capitale, frutto del lavoro tenace e del risparmio perseverante di una lunga serie di generazioni.

Dia ascolto, onorevole ministro, più che ai suggerimenti della burocrazia, al suo ingegno e al suo cuore, e non si opponga all'accoglimento della mia proposta, colla quale, mentre non si porta verun danno allo Stato, trattandosi di aggio che non va nelle casse erariali, si arreca invece un vantaggio a tutti i contribuenti, anche a quelli non direttamente in causa.

Voci. No, no.

REBAUDENGO. Sì, onorevoli colleghi, anche a quelli non contemplati nel mio emendamento, inquantochè conseguenza logica di esso sarebbe una riduzione proporzionale della cauzione esattoriale, di quella cauzione, il cui importo, in molti casi di gran lunga superiore a quello dei passati periodi, sarà causa, come più volte fu affermato ieri, che nel prossimo decennio, anche per deficienza di concorrenti, gli aggi esattoriali debbano risultare quasi ovunque di molto accresciuti. E questa diminuzione di cauzione è prevista e prescritta dall'emendamento da me proposto all'art. 113, che con quello, da

me proposto a questo articolo, forma un tutto inscindibile.

Confido che in ogni caso il Senato, cui i contribuenti guardano come a loro salvaguardia, sarà lieto, approvando i miei emendamenti, di chiudere la discussione su questo progetto di legge con un provvedimento di giustizia tributaria che ai contribuenti vessati apporterà un qualche sollievo senza nocimento per l'erario. (*Approvazioni*).

SINIBALDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Faccio osservare al collega Rebaudengo che le sue osservazioni e il suo emendamento, sono assolutamente fuori posto; egli avrebbe dovuto farli se mai all'articolo 5, il quale contempla i ruoli che si consegnano agli esattori e gli obblighi dell'esattorie relativamente a questi ruoli. Perchè se il suo emendamento venisse accolto, si verifichebbe questa singolare condizione di cose, che per l'esattorie piccole, quelle cioè che non esigono più di 500,000 lire, i contribuenti della tassa patrimoniale sarebbero autorizzati a versare direttamente alle ricevitorie provinciali con l'esonero dall'aggio, mentre in tutte le altre esattorie del Regno, i contribuenti dovrebbero pagare per ruolo e quindi con l'aggio giusta l'art. 5 della legge. Mi sembra che basterebbe questa osservazione per escludere, in via assoluta, in questo momento, dopo cioè che è stato approvato l'art. 5, la discussione degli emendamenti. Del resto debbo notare, ed il senatore Rebaudengo lo ha già accennato, che il contribuente se vuol pagare il riscatto è facoltizzato a farlo presso le tesorerie provinciali. Gli altri contribuenti che pagano per ruolo debbono essere assoggettati alla legge comune.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io sono dolente di non poter accogliere l'emendamento proposto dal senatore Rebaudengo ancorchè egli abbia fatto appello al mio buon cuore.

Sono giuste e persuasive le osservazioni fatte dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale: effettivamente questa questione non è qui al suo posto, non solo perchè dovrebbe discutersi in relazione all'art. 5, ma soprattutto perchè si do-

vrebbe discutere in sede della conversione in legge del decreto sull'imposta patrimoniale.

In quella sede si dovranno, se mai, determinare le norme diverse da quelle vigenti, alle quali i contribuenti dovranno essere sottoposti per il pagamento dell'imposta stessa.

Debbo poi essenzialmente rilevare anche la ingiustizia che ne sorgerebbe.

L'onorevole Rebaudengo dice giustamente che vuole alleviare il contribuente dall'onere dell'aggio soltanto in quelle esattorie le quali hanno la possibilità di giungere perfino ad un aggio del 6 per cento, perchè l'aggio essendo così forte non è il caso di aggiungere altro a carico del contribuente. Ma io ricordo al senatore Rebaudengo che l'art. 105 parla di possibilità di giungere all'aggio del 6 per cento, non è detto quindi che tutte le esattorie vi giungano. Per esempio nella nostra provincia, e parlo della mia città, che il senatore Rebaudengo conosce perfettamente, c'è un aggio dell'1 per cento.

E sono certo che l'esattoria sarà confermata senza aumento dell'aggio; e questo avverrà in moltissimi casi specialmente nella nostra regione. L'onorevole Rebaudengo lo sa meglio di me che in questo caso non c'è una ragione giustificativa di esonerare il contribuente da un aggio che non è stato cresciuto ancora. Ne verrebbe la disparità di trattamento a cui ha alluso l'onorevole relatore. I contribuenti della tassa sul patrimonio che sono sotto le piccole esattorie che furono confermate potranno esonerarsi dall'obbligo di pagare alle esattorie stesse; ma viceversa nelle grandi città, dove, risiedono i grandi contribuenti della tassa sul patrimonio che hanno la tesoreria a portata di mano, dovrebbero pagare alle esattorie con l'aggio. Ora questa è una posizione di ingiustizia che io non credo possa essere sanzionata. Senza contare che non vi sarebbe alcuna ragione perchè lo stesso trattamento non dovesse farsi per il pagamento delle tasse sugli aumenti di patrimonio, e delle tasse sulla confisca.

È vero che legalmente esse sono tasse sul reddito: ma coloro che le hanno combattute e le contrastano, dicono invece che sono falcidie di capitale; quando si devono pagare somme che escono dai limiti dei tributi normali, la distinzione è difficile.

REBAUDENGO. Accetto anche per questi...

BERTONE, *ministro delle finanze*. Ma allora come ci si regola con la cauzione che gli esattori hanno depositato per esigere questi tributi? Ridurremo le cauzioni? Vede il senatore Rebaudengo in quale groviglio andiamo ad impigliarci. Pertanto io lo prego di non insistere e di accogliere il suggerimento venutogli anche dall'Ufficio centrale; e lo prego di accettare che venga votato il testo del governo.

REBAUDENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. L'accordo tra Governo e Ufficio centrale nel respingere il mio emendamento non mi consente veruna illusione sulla sua sorte: tuttavia, per quanto non possa tornarmi gradito di vederlo respinto anche dal Senato sono talmente convinto ch'esso è conforme a giustizia e risponde alle esigenze dell'economia nazionale, che insisto. L'onorevole senatore Sinibaldi sollevò una questione di formalismo....

SINIBALDI, *relatore*. No, di sostanza.

REBAUDENGO.... sì, di formalismo, in quanto che mi osservò che l'emendamento doveva essere presentato ad un altro articolo. A mia volta osservo che noi dobbiamo essenzialmente mirare a formulare buone leggi che valgano ad affrettare la ricostruzione economica del Paese: così mi riesce sommamente penoso di sentirmi dire che sbagliai nella scelta dell'articolo in cui introdurre il mio emendamento, ch'ebbi cura di presentare prima dell'inizio della discussione. Perchè l'onorevole relatore — poichè qui non si è in tema di schermaglia parlamentare — lealmente non mi espose in tempo la sua opinione? Può ben credere che a me poco monta di vedere introdotto il mio emendamento in un articolo piuttosto che in un altro: ciò a cui tengo si è alla sua adozione, convinto ch'esso gioverebbe a perfezionare la legge nell'interesse del Paese. Mi duole che in questa circostanza l'onorevole relatore non abbia creduto di darmi prova di buona colleganza: al postutto al difetto mio si potrebbe ovviare procedendosi al coordinamento della legge.

Quanto all'osservazione dell'onorevole ministro di non essere questo progetto il luogo adatto al mio emendamento, vi ho preventivamente risposto e non credo di dovermi ripetere: e quanto all'osservazione sua che il mio emen-

damento praticamente riguarda solo le piccole esattorie, rispondo che non avrei difficoltà di ritornare al mio primo proposito, per il che basterebbe fare dell'emendamento, anzichè un comma, un articolo a sè, sopprimendo le parole « in tal caso » e per questo, circa la possibilità di una siffatta modificazione, allo stato della discussione, dell'emendamento che lo renderebbe applicabile a tutte le esattorie, me ne rimetto all'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento del senatore Rebaudengo non accettato nè dal Governo nè dall'Ufficio centrale.

Aggiungere il seguente comma:

In tale caso i contribuenti per l'imposta patrimoniale hanno diritto di ottenere dall'Intendenza di finanza l'autorizzazione a versare le relative rate direttamente in Tesoreria con esonero dal pagamento dell'aggio di riscossione.

Pongo ai voti questo emendamento; chi l'approva è pregato di alzarsi.

Dopo prova e controprova l'emendamento del senatore Rebaudengo non è approvato.

Pongo ai voti l'art. 105. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 106.

Gli esattori delle imposte che per il decennio 1923-32 saranno confermati o nominati titolari della medesima esattoria riassumeranno il personale che si trovava in servizio al 30 giugno 1921 e che non sia stato licenziato, per motivi ad esso imputabili, prima della scadenza del contratto in corso.

Gli esattori già titolari di altra esattoria potranno sostituire il personale preesistente con personale alle proprie dipendenze fino alla concorrenza di un terzo, non computando le frazioni.

Nella scelta della parte di personale che non sarà sostituito, l'esattore terrà conto della capacità, anzianità e carico di famiglia.

L'impiegato licenziato avrà diritto di ricorrere contro l'ingiusto licenziamento alla Commissione di cui all'articolo 111.

I nuovi titolari di esattorie potranno sostituire un impiegato con l'opera propria e con quella di parenti od affini di primo grado o seco-

lui conviventi a carico; essi potranno inoltre sostituire con personale di loro fiducia il direttore, i collettori ed il cassiere dell'esattoria.

BORSARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI. Onorevoli senatori è a dolersi che una questione, che mi pare di non lieve importanza, venga in discussione proprio in questo momento in cui l'Alto consesso, dinanzi al quale ho l'onore di parlare, sta per aggiornarsi; ma ciò non mi trattiene dal dire quanto credo mio dovere ed esporrò brevisimamente il mio pensiero sul disposto di questo articolo.

A me pare di vedere con l'articolo che si discute e colle disposizioni che esso contiene, avanzarsi una nuova schiera di funzionari inamovibili. È in me profondo il convincimento che, anche per l'esperienza che ogni dì se ne fa, l'istituzione della inamovibilità per i funzionari sia stata deleteria.

Io penso che non ultima piaga nostra nel triste periodo di vita che attraversa il nostro paese sia stata la invasione di questi funzionari che non sono più amovibili, qualunque sia il servizio che rendono. Tutti sanno come procede la vita nei nostri comuni. Nei nostri comuni ormai ci sono i maestri inamovibili, il medico, i veterinari, le levatrici, i segretari comunali, gli inservienti comunali, tutti inamovibili. C'è una sola persona amovibilissima ed è quella che, per gioconda ironia, si chiama il capo del comune, il supremo reggitore, il primo magistrato, il sindaco e naturalmente i consiglieri. Gli altri se non interviene il Procuratore del Re o la mano di Dio, non li toglie più nessuno, qualunque sia il servizio che essi rendono. Conosco un comune ove, tristissimo a dirsi ma umano pure, fu un respiro di sollievo, quando al sanitario fu tolta per morbo crudele la possibilità di dirsi servitore del comune, perchè egli serviva il comune in quanto aveva diritto di lucrare un alto stipendio. Non faccio il nome del comune, me ne guardo bene!

Ora io credo che molti comuni siano in tali condizioni o a un dipresso, e voi vorreste, dopo la prova alla quale noi assistiamo creare altre categorie d'impiegati inamovibili? La inamovibilità sovverte la gerarchia, mina ogni prin-

cipio di autorità; toglie l'emulazione e la concorrenza nel bene. Ma poi io credo anche che noi non dobbiamo inceppare ogni passo della vita pubblica, e delle amministrazioni, nè porre in ogni cosa leggi e pastoie: noi dobbiamo finalmente pensare che diventiamo piccini, che facciamo opera di pigmei quando ci sostituiamo con i nostri accorgimenti meschini, a quella che fu sempre la grande Iddia, una grande idea e che da un po' di tempo abbiamo dimenticato, voglio dire la libertà. Questa libertà, che noi abbiamo soffocato in tutte le guise, è oramai cacciata d'ogni parte. Dove è essa? Con i calmieri abbiamo intralciato il commercio, il traffico si è così inceppato artificialmente: abbiamo proibito di lavorare più di otto ore anche se lo si volesse e lo si potesse; se non riposiamo sedici ore al giorno, magari passandole in una bettola, violiamo la legge; abbiamo trovato quella stupenda istituzione che si chiama commissariato degli alloggi... (*commenti*). Sono tutte violazioni di libertà queste; e permettete che lo dica una buona volta, abbiamo soffocato il principio della libertà, vulnerato il codice e violato il diritto.

I proprietari di case li abbiamo relegati nel cantuccio della Cenerentola ed a loro abbiamo lasciato che si imponessero e li sopratassassero gli inquilini che fanno indebiti profitti sulla proprietà altrui, lasciando al proprietario soltanto il diritto... di pagare le imposte; non ultima causa del permanere della crisi delle case. Come volete ora impedire che il personale sia, anche quando eccessivo, ridotto di numero? Perchè vogliamo proibire a chi lavora e dà lavoro ad altri di togliersi d'intorno gli elementi cattivi ed anche mediocri ed ingombranti? Quindi io, in omaggio al principio di libertà voto contro questo articolo; e prego il Senato di considerare se non sia il momento di arrestarsi nella china nella quale troppo precipitosamente sdrucchioliamo e se, in omaggio a questo grande principio della libertà, non dobbiamo fare un *alt* e metterci sulla dritta via.

E poichè è forse impossibile che io ottenga la abolizione di questo articolo, dichiaro che voterò contro ma, in via subordinata, voterò l'emendamento che l'Ufficio centrale vi ha apportato, come — scusate se lo dico — il minore dei mali (*Approvasioni*).

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Onorevoli colleghi. Io voterò contro questo articolo perchè vedo sorgere una nuova burocrazia in esso; non solo, ma credo che noi dobbiamo seguire proprio la via opposta, forse nella massima parte delle burocrazie statali, ossia seguire l'esempio che ci viene dalla Germania meridionale, dove, nel primo decennio, gl'impiegati sono presi a contratto e non sono stabili. Ora io credo che le garanzie fornite oggi agli impiegati privati siano sufficienti anche per questi impiegati che in fondo sono anche essi privati. Fino a che non trasformeremo le esattorie in esattorie statali (*rumori, commenti*), — cosa che io non auguro — non si capisce perchè, di seconda mano, li facciamo diventare impiegati statali. (*Approvazioni*).

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Spero che voi, onorevoli colleghi, mi riconoscerete che non ho abusato della vostra pazienza e mi permetterete, a proposito dell'art. 106, che contiene una grande questione e che merita tutta l'attenzione del Senato, di dire poco più ampiamente di quello che sia solito, la mia opinione.

Occorre prima di tutto chiarire la posizione giuridica degli impiegati esattoriali, sia nell'ipotesi dell'art. 106 quale fu votato dalla Camera dei deputati, sia nell'ipotesi dell'articolo quale viene ad essere modificato dall'Ufficio centrale.

Nella discussione che si tenne nell'altro ramo del Parlamento, dominò sempre un equivoco sopra la natura del rapporto giuridico esistente fra gli esattori ed i loro impiegati.

Si disse sempre che i diritti degli esattoriali debbono essere regolati dalla legge sul contratto di impiego privato ma si dimenticò che questa legge prevede con l'articolo 1° il contratto a termine nel quale l'impiegato allo spirare del termine cessa dal suo servizio senza avere diritto ad alcuna indennità, ma soprattutto si dimenticò che anche nella ipotesi più favorevole di contratto per tempo indeterminato (art. 2) l'impiegato privato può essere sempre licenziato previa disdetta o pagamento di congrua indennità.

Nel caso il contratto esattoriale essendo contratto a termine per l'esattore doveva essere

contratto a termine per i suoi impiegati i quali al termine del decennio, dovevano considerarsi virtualmente fuori dall'impiego.

Questa era la conseguenza. Però, ed io non dissimulo la gravità delle obiezioni che anche stamane ci ha fatto l'onorevole ministro e di quelle fatte nell'altro ramo del Parlamento, è sembrato che portare così grande rivoluzione in un corpo di impiegati i quali non hanno certamente demeritato nell'esercizio delle loro funzioni, avrebbe costituito un elemento di perturbazione. (*Commenti animati*).

Voci. Questo non ci dovrebbe riguardare.

SINIBALDI, *relatore*. Quello che è, bisogna dirlo e bisogna prevederlo per affrontarne le conseguenze con i mezzi che sembrino migliori.

Ed allora l'Ufficio centrale, persuadendosi che non fosse possibile entrare nel concetto (e di questo è fermamente persuaso ed io tengo a dichiararlo esplicitamente al Senato), non fosse possibile di entrare nel concetto di accordare stabilità agli impiegati esattoriali facendone quasi una specie di impiegati statali, ha pensato che fosse il caso di accordar loro invece della stabilità, la semplice conferma che come vedrà il Senato, è una cosa molto diversa, e dalla conferma proporebbe anche di escluderne un decimo.

Perchè c'è una condizione di cose che l'Ufficio centrale non si dissimulava. In tutti gli Uffici esattoriali per effetto della guerra molti impiegati nuovi hanno sostituito gli impiegati chiamati in servizio militare e poi non si sono più potuti licenziare. Inoltre molti mutilati vi sono stati giustamente introdotti per effetto delle disposizioni di una legge speciale. Da tutto ciò è derivato che gli Uffici esattoriali si trovano in questo momento ed in gran parte dei casi con una vera pleora di impiegati e sarebbe utile od opportuno nell'interesse dei contribuenti dare il modo agli esattori, nuovi o confermati, di sfollare in parte i loro uffici.

Ed ecco, come avvenne che l'Ufficio centrale propose il temperamento (non pretendiamo di aver trovato una formula perfetta) il temperamento dell'articolo 106 da noi formulato, con cui è detto che gli esattori nuovi o che siano confermati debbono mantenere in servizio 9 decimi degli impiegati e che quelli che vengono da altre esattorie possano portar seco, oltre il decimo da licenziarsi, 3 decimi e man-

tenerne in servizio 6 decimi. Convengo che come tutte le disposizioni di transazione, anche questa non sia perfetta anzi presta il fianco a molte osservazioni. Fra le altre cose si dirà: perchè un decimo e non due, e ancora perchè due decimi e non tutti? Ma se il Senato non desidera che io ripeta quelle osservazioni che non tutti approvano ma tutti sentono, io lo pregherei di persuadersi delle ragioni di opportunità per cui la disposizione fu in questo modo modificata. Ma vi è qualcosa di più. L'Ufficio centrale ha affrontato in pieno la questione della stabilità, e io credo che il collega Borsarelli debba essere pienamente soddisfatto della soluzione che è stata data dall'Ufficio centrale a questa questione. L'Ufficio centrale ha detto: « Ma voi onorevole ministro proponete, volete applicare agli impiegati esattoriali la legge sull'impiego privato e nello stesso tempo all'articolo 112 voi parlate di stabilità e date altre disposizioni quale quella della riassunzione obbligatoria, le quali tutte si coordinano al concetto della stabilità. » Ebbene, noi questo non lo accettiamo, perchè se veramente l'impiegato esattoriale deve essere considerato come un impiegato privato anche l'esattoriale deve poter ricevere la disdetta come qualsiasi impiegato privato salvo i compensi che a lui competono giusta la legge sull'impiego privato. Unico beneficio che l'Ufficio centrale riconosce agli impiegati esattoriali attualmente in servizio è quello (o per nove decimi come proponiamo noi, o per la totalità come probabilmente chiederà l'onorevole Ministro) di congiungere il servizio prestato durante il decennio passato con quello che presteranno, in modo che se al primo anno del nuovo decennio gli impiegati esattoriali vengono licenziati, essi possono esserlo, salvo che l'esattore dovrà corrispondere ad essi quelle indennità che il contratto di impiego privato dispone.

E noti il Senato che nella complessa discussione che fu fatta di questo argomento alla Camera, s'intendeva che gli impiegati esattoriali d'ora in poi non potessero essere licenziati se non per giustificato motivo, il cui merito andrebbe giudicato dalla commissione provinciale. Ora questo è escluso, secondo il concetto dell'Ufficio centrale, e qui è il cardine della nostra modificazione, qui l'argomento che può farla accettare dal Senato con voto concorde.

Se il Senato sarà della nostra opinione gli impiegati esattoriali, qualunque sia la ragione, possono essere licenziati per riduzione di uffici, per poca soddisfazione che del loro servizio abbia l'esattore come può essere licenziato qualsiasi impiegato privato. Questa è la struttura che abbiamo dato all'art. 106 e questa è, salvo le modificazioni che verranno agli articoli seguenti, la disposizione che noi raccomandiamo al Senato, perchè noi crediamo che così il Senato salverà il principio che vedo sta a cuore di tutti i senatori, di non costituire una nuova pianta di burocrazia stabile, che diverrebbe facilmente statale. Noi dobbiamo tenere al concetto che gli impiegati esattoriali erano e restano impiegati privati.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la conclusione del suo discorso è che mantiene il testo proposto dall'Ufficio centrale?

SINIBALDI. Precisamente, onorevole Presidente.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Sarei disposto a votare l'articolo che propone l'Ufficio centrale, benchè con qualche riserva; ma vorrei che fossero chiariti due punti: uno riguarda il quarto comma dell'articolo, che forse andrebbe anteposto al terzo; perchè lo stabilire che « le frazioni si computano a favore del personale », in quel punto, non lascia capire quello che si voglia dire. Mentre se cotesto comma fosse anteposto al terzo, si capirebbe che si tratta delle frazioni di quel decimo di cui parla il secondo comma.

Poi vorrei pregare l'Ufficio centrale di dare una forma alquanto più corretta e italiana — se mi è permesso di dirlo — al penultimo comma del suo articolo, che ha per soggetto i nuovi titolari di esattoria, ai quali è concesso di sostituire a impiegati antecedenti i « parenti ed affini di primo grado, secolui conviventi a carico ». Mentre prima tutto il discorso è al plurale, questo signor « secolui » al singolare, salta fuori d'un tratto, senza che si sappia come e perchè. Credo che sarebbe opportuno rettificare il testo, facendo sì che anche la grammatica fosse rispettata.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole relatore se l'Ufficio centrale accetta le due modificazioni proposte dall'on. Mortara.

SINIBALDI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta, trattandosi di mutamenti puramente formali.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Onorevoli senatori, siamo alla questione che ha costituito il calvario del ministro e di tutti coloro che si sono occupati di risolvere il problema portato da questo articolo. La passione stessa con la quale hanno mostrato di occuparsene i due rami del Parlamento basta a delinearne l'importanza. È verità di fatto che se fosse applicata la legge che va in scadenza, puramente e semplicemente, tutti questi impiegati potevano essere mandati a casa (*commenti*) perchè non vi era nessuna disposizione di legge la quale obbligasse l'esattore a riassumerli. Non potevano usufruire della legge sull'impiego privato perchè essa, fino al momento attuale, fino a che non fu designata specificatamente in questa discussione poteva non ritenersi ad essi applicabile, onde la giusta preoccupazione dei due rami del Parlamento affinché nel rinnovarsi il servizio delle esattorie, che se è servizio privato per parte dell'esattore è servizio che interessa gravemente l'interesse pubblico, lo Stato intervenga per un'opera di controllo e di vigilanza, e dico opera di controllo e non opera di statizzazione perchè affermai nell'altro ramo del Parlamento, e ripeto oggi, che non vi è assolutamente alcuna intenzione di preparare lo avviamento delle esattorie a regime statale. Ciò premesso, l'emendamento che aveva proposto l'Ufficio centrale del Senato in fondo si riduceva a due punti di cui uno da me accettato volentieri, l'altro sul quale io ebbi a fare riserve delle quali lo stesso Ufficio centrale non disconobbe la gravità. In sostanza l'Ufficio centrale proponeva che nella riassunzione delle esattorie gli esattori, avessero la facoltà di ridurre di un decimo il personale. Ora io avevo posto in relazione questo emendamento con l'ultimo emendamento proposto dall'Ufficio centrale del Senato il quale, è doveroso riaffermarlo perchè lo dichiarò testè l'autorevole relatore dell'Ufficio, affronta in pieno la questione della stabilità o meno degli impiegati. Io manifestai apertamente il mio pensiero che non avevo mai inteso di dire che gli impiegati

esattoriali abbiano un impiego inamovibile, ma mi ero preoccupato che l'impiegato che, senza suo demerito, venga licenziato abbia pure il diritto ad un qualche risarcimento, ad una qualche indennità. Ora se l'ultimo emendamento che fu proposto dall'Ufficio centrale del Senato, e al quale io ho aderito perchè mi pare che riempia una lacuna, nel pensiero dell'Ufficio consente all'esattore di ridurre il personale mediante indennità, mi permetto di domandare all'Ufficio centrale quale ragione vi sia ancora di mettere sulla strada un decimo di personale senza alcuna indennità. È una semplice questione di giustizia e di eguaglianza per tutti gli impiegati. Io comprendo che si fosse detto puramente e semplicemente: l'esattore ha il diritto di licenziare solo un decimo degli impiegati. Sarebbe stata una misura draconiana, una tegola come ne vengono a tutti i cittadini. Ma in tal caso ne veniva anche che gli altri nove decimi restavano come inamovibili. Invece affermandosi nell'esattore il diritto alla riduzione del personale con indennità, il licenziare un decimo senza indennità diventa incomprensibile.

Inoltre; vale la pena di porre nella legge una misura che avrebbe l'apparenza di un atto odioso verso poche persone? Infatti essa riguarda una quantità minima di esattorie: tutte le esattorie che non hanno almeno dieci impiegati sono al di fuori di questo articolo, perchè siccome l'Ufficio centrale dice in conformità del nostro testo che la frazione va computata a favore dell'impiegato, così, se non ci sono dieci impiegati, la riduzione non si può fare. Quindi la massima parte delle esattorie ne restano fuori: è invece compreso nell'articolo un piccolo numero di esattorie, quelle delle città maggiori, dove il disagio della vita è più sentito e dove il licenziamento improvviso di 5 o 6 che possono trovarsi in bisogno, senza nessuna indennità mi pare non risponda a ragioni di equità. O si tratta di impiegati assunti all'ultimo, e allora l'indennità è così miserevole che l'esattore ne ha poco onere, o si tratta di impiegati che prestano servizio da lungo tempo e allora io domando se la legge sull'impiego privato, che tutela tutti i prestatori d'opera privata non debba essere applicata agli esattoriali, solo perchè si è detto nella legge che essi possono essere licenziati.

Pertanto faccio viva preghiera al Senato di accontentarsi di votare l'ultimo emendamento proposto dall'Ufficio centrale, che consente agli esattori di sistemare convenientemente la loro posizione senza ingiustizia e senza far del male a persone che probabilmente ne verrebbero a soffrire.

Mi pare questa una soluzione equa cui il Senato può accedere.

SINIBALDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Devo dichiarare all'onorevole ministro che l'Ufficio centrale mantiene il testo dell'articolo 106, ma pone veramente tutto l'interesse dell'articolo nel capoverso nuovo che ha proposto relativamente alla applicabilità del contratto sull'impiego privato. Non ci siamo dissimulati la difficoltà di giustificare la cifra di un decimo per il personale che può essere ridotto e di nove decimi per quello da mantenere; quindi si è detto: quando si risolve radicalmente la questione della non stabilità degli impiegati delle esattorie, quando si stabilisce bene che gli impiegati delle esattorie, come tutti gli altri impiegati privati, possono essere licenziati *ad nutum* dal datore di lavoro, salvo indennità, siamo a posto. Il Senato faccia quello che crede in ordine al resto dell'art. 106.

PRESIDENTE. Domando qual'è la parte dell'articolo in cui concordano l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Sarebbe forse opportuno mettere prima ai voti l'emendamento del decimo, perchè se si accetta il principio che il personale possa essere ridotto di un decimo, tutto il resto del mio articolo viene ad essere cambiato. Se viceversa l'ufficio non sussiste, oppure l'emendamento non viene accolto non vi sarebbe che da votare il testo governativo col 2° emendamento dell'Ufficio centrale, che io accetto.

SINIBALDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Anch'io chiederei che venisse messo in votazione prima di tutto il primo capoverso dell'articolo 106, perchè se è approvato questo ne viene di conseguenza che

tutto l'art. 106 prenda il testo dell'Ufficio centrale; se non viene approvato, andiamo al testo ministeriale.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale all'art. 106 del disegno di legge ministeriale propone un altro articolo costitutivo.

Lo rileggo:

« Gli esattori delle imposte che per il decennio 1923-1932 saranno confermati o nominati titolari della medesima esattoria, riassumeranno almeno nove decimi del personale che si trovava in servizio al 30 giugno 1921 e che non sia stato licenziato con le garanzie del decreto luogotenenziale sul contratto di impiego privato ».

Domando all'onorevole ministro se il Governo accetta questo primo comma dell'articolo sostitutivo.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Non posso accettare questo primo comma dell'Ufficio centrale, perchè mentre si è invocato da tutti che si applichi agli esattoriali la legge sull'impiego privato, ad una piccola parte degli impiegati si toglierebbe questo beneficio.

È una ragione che si attiene alla non possibilità, a mio sommo avviso, di accettare la riduzione del decimo, quando sia accettata l'ultima parte dell'emendamento dell'Ufficio centrale. Perchè se rimane l'ultima parte dell'emendamento dell'Ufficio centrale, che sistema la posizione di tutti gli impiegati e di tutti gli esattori, a me pare superfluo l'occuparsi di un decimo in condizione diversa dagli altri. Perciò il Governo non accetta questo emendamento.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Mi pare necessario osservare che l'articolo 5 invocato dall'onorevole ministro, non può essere applicato a questo caso, perchè l'articolo primo della legge sul contratto d'impiego privato, stabilisce che nessun diritto compete agli impiegati quando il contratto sia a termine. Ora io, in principio del mio dire, dimostravo che i contratti di esattoria importano che anche il contratto di lavoro tra l'esattore ed i suoi impiegati sia a termine e le ragioni che ha detto l'onorevole ministro, mi sembrano apprezzabili, ma non altrettanto accettabili perchè andremmo contro ad una disposizione di legge.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti il primo

comma dell'art. 106, proposto dall'Ufficio centrale e non accettato dal Governo che rileggo:

« Gli esattori delle imposte che per il decennio 1923-1932 saranno confermati e nominati titolari della medesima esattoria, riassumeranno almeno nove decimi del personale che si trovava in servizio al 30 giugno 1921 e che non sia stato licenziato con le garanzie del decreto luogotenenziale sul contratto di impiego privato ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova il primo comma dell'art. 106 proposto dall'Ufficio centrale, non è approvato).

Pongo ora ai voti l'emendamento all'ultimo capoverso dell'art. 106 proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal Governo che suona così:

« Il personale confermato ha diritto di congiungere il servizio prestato con quello che presterà agli effetti dei termini per la disdetta e liquidazione di indennità in caso di licenziamento di cui agli articoli 2, 5 e seguenti del decreto luogotenenziale sul contratto d'impiego privato 9 febbraio 1919, n. 112 ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo allora ai voti l'intero art. 106 del progetto ministeriale così modificato.

Lo rileggo:

Art. 106.

Gli esattori delle imposte che per il decennio 1923-32 saranno confermati o nominati titolari della medesima esattoria riassumeranno il personale che si trovava in servizio al 30 giugno 1921 e che non sia stato licenziato, per motivi ad esso imputabili, prima della scadenza del contratto in corso.

Gli esattori già titolari di altra esattoria potranno sostituire il personale preesistente con personale alle proprie dipendenze fino alla concorrenza di un terzo, non computando le frazioni.

Nella scelta della parte di personale che non sarà sostituito, l'esattore terrà conto della capacità, anzianità e carico della famiglia.

L'impiegato licenziato avrà diritto di ricorrere contro l'ingiusto licenziamento alla Commissione di cui all'articolo 111.

I nuovi titolari di esattorie potranno sosti-

tuire un impiegato con l'opera propria e con quella di parenti od affini di primo grado o seco lui conviventi a carico; essi potranno inoltre sostituire con personale di loro fiducia il direttore, i collettori ed il cassiere dell'esattoria.

Il personale confermato ha diritto di congiungere il servizio prestato con quello che presterà agli effetti dei termini per la disdetta e liquidazione di indennità in caso di licenziamento di cui agli articoli 2, 5 e seguenti del decreto luogotenenziale sul contratto di impiego privato 9 febbraio 1919, n. 112.

Chi approva l'articolo 106 è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'articolo 106 è approvato).

Art. 107.

Gli obblighi degli esattori di cui all'articolo precedente non si estendono:

a) alle persone contemplate dall'ultimo comma dell'articolo 14 della presente legge e a coloro che avendo prestato nell'esattoria opera saltuaria o accessoria non possono essere considerati come impiegati stabili;

b) al personale che abbia raggiunto il 65° anno di età all'inizio del nuovo appalto.

L'impiegato malgrado che abbia raggiunto il 65° anno di età all'inizio del nuovo appalto e l'impiegato che nel corso dell'appalto raggiunga il 65° anno di età, quando raggiungerà tale età, saranno mantenuti in servizio purchè entro il quinquennio raggiungano il limite minimo per il trattamento di quiescenza e a giudizio della Commissione di cui all'art. 111 dimostrino di possedere le attitudini e la capacità per prestare utile servizio.

(Approvato).

Art. 108.

Per l'assunzione di nuovo personale, ferme sempre le disposizioni di legge per l'impiego dei mutilati di guerra, gli esattori daranno la preferenza a quelli fra gli aspiranti che alla scadenza del contratto in corso si trovano nelle condizioni volute dai precedenti articoli 106 e 107 e che non furono riassunti.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se mantiene la sua proposta di soppressione di questo articolo.

SINIBALDI, *relatore*. Vorrei sentire prima

l'onorevole ministro, perchè pare che egli voglia modificare il testo dell'articolo; ed in seguito a ciò l'Ufficio centrale potrebbe variare il suo punto di vista.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Questo articolo ha lo scopo di provvedere al personale di quelle esattorie che vengono assunte da un titolare di altra esattoria, il quale assumendo la nuova ha il diritto di licenziare un terzo del personale per sostituirlo con quello che aveva già alle proprie dipendenze e che porta con sé. Questo terzo del personale è licenziato senza alcuna colpa ed unicamente perchè il posto dei licenziati deve venire preso da altri; non ha diritti; la Camera dei Deputati ed il governo non volevano precludere a questo personale, quanto meno, la speranza di poter essere riassunto con preferenza in servizio in caso che occorra del nuovo personale. Poichè il Senato è stato generoso e gli impiegati da questo atto di riguardo del Senato saranno incitati a meglio compiere il loro dovere, domando che anche per questa ultima categoria d'impiegati, che è piccolissima, usi lo stesso trattamento: probabilmente non ve ne saranno o saranno pochissimi gli esattori che lasciano una esattoria per prenderne un'altra; se si tratta di piccole esattorie l'articolo non è quasi applicato; se si tratta di grandi esattorie saranno pochissime per la difficoltà della cauzione.

Si tratta dunque di questione di minima entità: perchè a questo personale che non ha demeritato, vogliamo, dopo che hanno perduto il posto togliere anche il diritto di tentar di recuperarlo quando l'esattoria abbia uopo di nuovo personale?

Danno non vi è per alcuno: l'organismo della legge non è turbato. Quindi chiederei che l'articolo sia così concepito: « Per l'assunzione di nuovo personale nelle esattorie di cui al secondo capoverso dell'art. 106 », ecc. Accetto inoltre la modificazione suggerita dall'Ufficio centrale, ed in fine: « che resta ferma l'esclusione del personale indicato all'articolo 107 ». Perciò si leggerebbe: la «... dal precedente articolo 106, e che non furono riassunti; ferma rimanendo l'esclusione del personale indicato nell'art. 107 ».

Questo è stato concordato con l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo dell'art. 108 concordato fra il Governo e l'Ufficio centrale:

Art. 108.

Per l'assunzione del nuovo personale nelle esattorie di cui al secondo comma dell'art. 106, ferme sempre le disposizioni di legge per l'impiego dei mutilati di guerra, gli esattori daranno la preferenza a quelli fra gli aspiranti, che alla scadenza del contratto in corso si trovano nelle condizioni volute dal precedente articolo 106 e che non furono riassunti, e ferma l'esclusione del personale indicato nell'articolo 107.

Pongo ai voti il nuovo testo dell'art. 108.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 109.

Gli esattori delle imposte fisseranno gli stipendi e compensi dei loro dipendenti, impiegati e messi, in relazione alla natura ed all'importanza delle mansioni disimpegnate ed alla media delle mercedi corrisposte per funzioni analoghe nel luogo ove sono chiamati a prestare l'opera loro.

(Approvato).

Art. 110.

Presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituito un fondo di previdenza a favore degli impiegati esattoriali aventi carattere di stabilità e in quanto prestino un'opera continuativa. Tale fondo è formato mediante il versamento di un contributo del 10 per cento degli stipendi, assegni ed indennità fisse, escluso il caro-viveri, che vengono corrisposti dagli esattori agli impiegati dipendenti.

Il versamento dell'intero contributo è fatto dagli esattori, i quali hanno il diritto di rivalersi di una quota parte di esso in confronto degli impiegati, mediante trattenuta sugli stipendi, indennità ed assegni. La ripartizione del contributo tra esattore e personale sarà per sei decimi all'esattore e quattro decimi al personale.

Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà, mediante regolamento, da approvarsi con decreto Reale, a fissare le norme per il versamento dei contributi e per il funzionamento del fondo.

PRESIDENTE. Avverto che l'Ufficio centrale a questo articolo 110 ha proposto di sostituire alle parole « aventi carattere di stabilità e in quanto prestino un'opera continuativa » le altre « esclusi quelli assunti in via saltuaria o straordinaria ».

Prima dell'ultimo capoverso lo stesso Ufficio centrale ha proposto che venga inserito il seguente: « Dalla quota del 10 per cento verrà detratto il contributo che in parti eguali, tanto da parte dell'esattore, quanto da parte degli impiegati, deve essere versato per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, a tenore del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603 ».

Pongo ai voti questi emendamenti.

Chi li approva voglia alzarsi.

(Sono approvati).

Rileggo l'art. 110 così modificato:

Art. 110.

Presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituito un fondo di previdenza a favore degli impiegati esattoriali, esclusi quelli assunti in via saltuaria o straordinaria. Tale fondo è formato mediante il versamento di un contributo del 10 per cento degli stipendi, assegni ed indennità fisse, escluso il caro-viveri che vengono corrisposti dagli esattori agli impiegati dipendenti.

Il versamento dell'intero contributo è fatto dagli esattori, i quali hanno il diritto di rivalersi di una quota parte di esso in confronto degli impiegati, mediante trattenuta sugli stipendi, indennità ed assegni. La ripartizione del contributo tra esattore e personale sarà per sei decimi all'esattore e quattro decimi al personale.

Dalla quota del 10 per cento verrà detratto il contributo che in parti eguali, tanto da parte dell'esattore, quanto da parte degli impiegati, deve essere versato per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, a tenore del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603.

Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà, mediante regolamento, da approvarsi con decreto Reale, a fissare le norme per il versamento dei contributi e per il funzionamento del fondo.

Pongo ai voti l'art. 110 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 111.

Tutte le controversie fra gli esattori ed il personale dipendente le quali abbiano per oggetto il contratto di impiego e la interpretazione o applicazione delle disposizioni di cui nei precedenti articoli 22, 106, 107, 108 e 109, saranno decise dalle Commissioni provinciali e dalla Commissione centrale prevedute dalla vigente legislazione relativa al contratto di impiego privato.

Per la risoluzione delle controversie di cui sopra, faranno parte delle Commissioni provinciali predette anche un esattore delle imposte ed un impiegato di esattoria quali membri effettivi, ed in loro assenza, rispettivamente un esattore ed un impiegato quali membri supplenti da nominarsi di anno in anno dal presidente del tribunale, tra gli esattori delle imposte e tra gli impiegati esattoriali in carica nella provincia su designazione delle rispettive organizzazioni, con le norme che saranno fissate con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato permanente del lavoro.

GALLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI. Una semplice dichiarazione di voto: il Senato ha ripetutamentealzata la voce contro le giurisdizioni speciali, e il Senato interpretava il pensiero, credo, di tutta l'Italia.

Con questo articolo non solo confermiamo una giurisdizione speciale che non ha ragione di essere, ma la complichiamo con dei giudici nuovi, un esattore o un impiegato, che diventano giudici che naturalmente si elidono come se non fossero aggiunti. Quindi dichiaro, e spero che troverò dei seguaci fra i colleghi, che voto contro questo articolo 3.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Il senatore Gallini ha ragione. Mi avvedo, forse un po' tardi, ma è sempre meglio tardi che mai, che l'articolo 111 della legge aggiunge qualche cosa agli articoli 13 e 14 del decreto-legge sul contratto dell'impiego privato che regolano il caso di controversie fra datori di lavoro e locatori di opera. Ora pregherei l'onorevole ministro di considerare se non sia il caso di limitare ancor

più le disposizioni dell'art. 111, richiamando semplicemente gli articoli 13 e 14 della legge sul contratto di impiego, invece di costituire una nuova Commissione o di introdurrevi elementi diversi da quelli che sono chiamati a comporre i collegi arbitrali previsti dagli articoli 13 e 14 della legge sul contratto di impiego.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Io prego il Senato di voler approvare il testo come è concepito, per questa ragione. In sostanza noi richiamiamo le commissioni sull'impiego privato e diciamo che tutte le controversie saranno decise dalle commissioni provinciali e dalla commissione centrale prevedute dalla vigente legislazione relativa al contratto di impiego privato. Soltanto che in queste commissioni introduciamo qualche elemento particolarmente competente: per esempio nelle commissioni provinciali per la disoccupazione e lavoro introduciamo gli elementi competenti dei datori e locatori d'opera. Così nelle commissioni che devono decidere dei rapporti esattoriali, non vedo nulla di male che vi sieno anche i rappresentanti degli esattori e degli esattoriali, i quali daranno una maggiore garanzia di buon giudizio. Mi pare che ciò non turbi proprio nulla; il sistema delle commissioni provinciali rimane inalterato. È tendenza non ingiustificata dei tempi nostri che nelle commissioni vi sieno i rappresentanti degli interessi particolari che si discutono. È appunto quello che, per esempio, oggi viene a gran voce invocato per tutte le Commissioni provinciali di imposte.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Io trovo, onorevole ministro, che noi andiamo a fare una grande confusione, perchè istituiamo un'altra magistratura speciale, che non è quella prevista dagli articoli 13 e 14 della legge sul contratto d'impiego. (*Approvazioni*).

All'articolo 13 è previsto che i datori di lavoro e i locatori d'opera siano rappresentati nelle Commissioni costituite presso le Camere di commercio, e questa garanzia vale anche per gli esattoriali.

Quanto ai collegi arbitrali, cui l'articolo 14 attribuisce la decisione delle controversie di valore superiore alle lire 300, non si deve dimenticare che i cinque arbitri sono nominati volta per volta due dalla parte attrice e due dal convenuto. Vi è anche l'articolo 17 relativo alle Commissioni provinciali istituite con decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, ma codesti organi della legislazione di guerra dovrebbero oramai aver finito il loro tempo e sarebbe assurdo dare ad essi nuova vita. E, del resto, anche in quelle Commissioni esisteva la rappresentanza degli interessati. Quindi, se il ministro crede, facciamo in modo che l'articolo 111 sia sostituito da un semplice richiamo alla legge sul contratto di impiego privato.

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Mi associo alle osservazioni dell'Ufficio centrale ed aggiungo solo un'altra considerazione. Secondo il testo dell'articolo ministeriale si dice che i membri aggiunti delle Commissioni giudicanti sono nominati dal presidente del tribunale fra gli esattori delle imposte e tra gli impiegati esattoriali in carica nelle provincie su designazione delle rispettive organizzazioni.

Ora io non so se esistano delle organizzazioni di esattori e di impiegati esattoriali, ma certo si è che in una disposizione di legge non possiamo consacrarne il riconoscimento, valorizzarne la costituzione, quasi incitarla, se non esistessero. Questa è la considerazione che aggiungo a quella dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. All'articolo 111 l'Ufficio centrale propone il seguente articolo sostitutivo:

« Le controversie fra esattori e personale dipendente saranno decise a termini degli articoli 13 e 14 del decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112, sul contratto di impiego privato.

Pongo ai voti questo articolo sostitutivo dell'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 112.

Il Governo del Re previo parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato ha facoltà di introdurre nel testo unico approvato col Regio decreto 29 giugno 1902, n. 281, e nel relativo

regolamento approvato con Regio decreto 10 luglio 1902, n. 296, le modificazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

PINCHERLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINCHERLE. Con questo articolo si dà facoltà al Governo del Re di introdurre nel testo unico approvato con Regio decreto 29 giugno 1922, n. 281, gli articoli della presente legge correggendo la numerazione in relazione degli articoli soppressi od aggiunti. Orbene a me sembra che sarebbe più opportuno di sostituire a questa dizione la seguente « colle modificazioni di coordinamento che fossero necessarie ». Facio quindi proposta in questo senso.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Dichiaro di accettare l'emendamento proposto dal senatore Pincherle. E giacchè si parla di coordinamento vorrei richiamare l'attenzione del Senato sopra un errore materiale che ci è sfuggito nell'articolo 3 e che bisogna rettificare. In questo articolo si parla di tesorerie provinciali, che potrebbero essere affidate agli esattori. Si deve dire: ricevitorie provinciali.

PRESIDENTE. Terremo conto di questa correzione in sede di coordinamento.

SINIBALDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. La modificazione proposta dall'onorevole ministro non può non essere accettata trattandosi della correzione di un errore materiale.

Però l'Ufficio centrale non può accettare la dizione dell'articolo 112 quale è proposta dal ministro, nè l'emendamento del senatore Pincherle. Il ministro proponeva che il Governo del Re abbia facoltà d'introdurre nel testo unico della legge e nel relativo regolamento le modificazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge. Orbene noi diciamo: il Governo del Re è autorizzato ad introdurre tutte le modificazioni che sono necessarie nel regolamento; però quanto alla legge, no. Come fu fatto già nel 1902, allorchè fu approvata la legge in vigore, noi diciamo che gli articoli oggi approvati debbono essere sostituiti uno per uno agli articoli della legge precedente, senza nessuna facoltà al Governo di variarli e colla sola fa-

coltà al Governo stesso di formare un nuovo testo unico e di dare quindi agli articoli la numerazione che corrisponda alle soppressioni ed alle aggiunte.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Accetto che per l'articolo 112 in discussione sia adottata la formula proposta dall'Ufficio centrale.

Per effetto di questa adozione, resta assorbito l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Pincherle.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze, avendo dichiarato di accettare la formula proposta dall'Ufficio centrale per l'articolo 112 in discussione, resta assorbito l'emendamento presentato dall'onorevole senatore Pincherle.

Nessun altro chiedendo di parlare pongo allora ai voti l'articolo 112 nella formula proposta dall'Ufficio centrale e lo rileggo:

Art. 112.

Il Governo del Re, previo il parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, ha facoltà di introdurre nel regolamento per la esecuzione delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con Regio decreto 10 luglio 1902, n. 296, le modificazioni necessarie per la esecuzione della presente legge.

Gli articoli della presente legge saranno sostituiti agli articoli corrispondenti del testo unico approvato con Regio decreto 29 giugno 1902, n. 281, ed è autorizzata la pubblicazione di un nuovo testo unico correggendo la numerazione in relazione agli articoli soppressi od aggiunti.

Chi approva questo articolo così formulato è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 113.

Nel commisurare la cauzione per le esattorie che saranno assunte nel 1923, le riscossioni per le seguenti imposte straordinarie di guerra (sovraprofiti, contributo personale, centesimo sui pagamenti e aumenti di patrimonio) saranno computate soltanto al cinquanta per cento.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Motiverò con pochissime parole la proposta che io faccio d'un articolo aggiuntivo.

Penso e credo che sia opinione di molti che nel pubblico interesse, col vantaggio tanto dell'erario che dei contribuenti e per evitare quelle speculazioni che in questa discussione si sono giustamente cotanto deplorate, convenga far sì che le esattorie siano assunte nella maggiore misura possibile da Istituti di credito, disinteressati quali le Casse di Risparmio, le Banche popolari e i Monti di pietà che vi sono anche meglio attrezzati con gli uffici loro e vi hanno già fatta ottima prova. A facilitare codesta assunzione di esattorie da parte di tali Istituti che danno già per se stessi le maggiori garanzie, potrà molto giovare la riduzione della cauzione richiesta.

So già per intese precorse fra noi, che l'onorevole ministro è favorevole a questo concetto e quindi con la fiducia di vederla accolta da lui e dai colleghi dell'Ufficio centrale, sottopongo al Senato questa proposta.

« Alle Casse di risparmio, alle Banche popolari e ai Monti di pietà che assumano l'esercizio di esattorie sarà, su proposta dell'intendente di finanza e per decreto ministeriale, concessa la riduzione della cauzione sino alla metà ».

Io confido che accettata dall'onorevole ministro questa mia proposta sarà favorevolmente accolta dal Senato che bene provvederà in tal modo al servizio delle esattorie procurando che ne esuli nella maggiore possibile misura quell'intento di speculazione che per quanto sia legittimo in onesta misura per un'impresa privata, riesce pur sempre onerosa al pubblico erario e ai contribuenti, a cui dobbiamo soprattutto pensare. Si aggiunga poi che per questa disposizione che io propongo, non può correre pericolo alcuno l'esazione delle imposte perchè, a parte le nobili tradizioni degli Istituti, nel cui nome io parlo, essi danno con le loro riserve e con i loro patrimoni ogni maggior garanzia di versare quello che esigono e di poter rispondere del non scosso pel riscosso. Ad ogni buon fine la riduzione della cauzione non potrebbe andare oltre la metà ed è condizionata alla proposta dell'intendente di finanza e al decreto del ministro delle finanze.

Per tutte queste ragioni non dubito che la

mia proposta avrà il favore degli onorevoli colleghi del Senato e sarà tradotta in disposizione di legge.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Dichiaro di accettare la proposta del senatore Ferrero di Cambiano, nel pensiero che è bene di facilitare quanto più è possibile l'assunzione delle esattorie da parte di Istituti che non fanno speculazione e danno garanzia di miglior gestione; acconsento quindi per questi Istituti alla riduzione al 50 per cento della cauzione; sono gli Istituti di emissione, le Casse di risparmio, le Banche popolari, e i Monti di pietà. Pregherei soltanto l'on. senatore Ferrero di Cambiano di consentire che la sua proposta fosse formulata in questo modo, che mi sembra dal punto di vista della tecnica legislativa più opportuno e cioè: « Il ministro delle finanze potrà consentire su proposta dell'intendente di finanza che la misura della cauzione che debbono prestare gli Istituti di emissione, i Monti di pietà, le Casse di Risparmio e le Banche popolari sia ridotta al limite del 50 per cento, dell'importo risultante dalla applicazione del primo comma del presente articolo ».

Poi vorrei pregare ancora il Senato di consentirmi la proposta di un emendamento che io stesso avanzo, d'accordo con la Commissione, per facilitare in genere la prestazione della cauzione. In verità questo problema della cauzione è grave per tutti gli esattori, è formidabile per qualcuno. Le imposte sono accresciute enormemente, si può dire che in molti posti sono quintuplicate. Se si dovesse quintuplicare la cauzione, diventerebbe una cosa impossibile. La Camera su mia proposta ha deliberato che le imposte straordinarie di guerra e cioè la imposta dei sopra profitti e l'aumento di patrimonio fosse calcolata al 50 per cento. Io stesso dopo aver studiato più profondamente il problema di aver presa cognizione dei fatti proporrei che questo 50 per cento venga ridotto al 20 per cento.

SINIBALDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI, *relatore*. Devono anche cancellarsi le parole « Contributo personale, centesimo sui pagamenti » perchè queste imposte

non entrano più in conto per la prestazione della cauzione.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Il testo resterebbe così: « Nel commisurare la cauzione per le esattorie e per le ricevitorie che saranno assunte nel 1923 le riscossioni per le seguenti imposte straordinarie di guerra (sopra profitti e aumenti di patrimonio) saranno computate soltanto al 20 per cento ».

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Io ringrazio vivamente l'onorevole ministro di aver accolta la mia proposta e accetto pienamente la formula da lui proposta per tradurla in disposizioni di legge.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 113 resta così modificato:

« Nel commisurare la cauzione per le esattorie e per le ricevitorie che saranno assunte nel 1923, le riscossioni per le seguenti imposte straordinarie di guerra (sopra profitti e aumenti di patrimonio) saranno computate soltanto al 20 per cento ».

Pongo ai voti questo articolo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ora pongo ai voti l'aggiunta così concepita:

« Il ministro delle finanze potrà consentire su proposta dell'intendente di finanza che la misura delle cauzioni che debbono prestare gli Istituti di emissione, Casse di risparmio, Monti di Pietà e Banche popolari sia ridotta fino al limite del 50 per cento dell'importo risultante dall'applicazione del primo comma del presente articolo ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 114.

Per il conferimento delle esattorie e delle ricevitorie provinciali per il decennio 1923-932, il Governo del Re è autorizzato a stabilire, mediante decreto Reale, i termini entro i quali debbono essere compiute le diverse operazioni, anche in deroga a quelli fissati dalla presente legge.

REBAUDENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. Rivolgo invito all'onorevole ministro di dare interpretazione larga all'autorizzazione concessa al Governo da questo articolo. L'onorevole ministro non ignora che vi sono Consigli comunali, che in tempo utile hanno deliberato istanze per variazioni nelle circoscrizioni esattoriali, cui non potè darsi evasione per ritardo, non ad essi imputabile, nella trasmissione degli atti, dipendente invece il più spesso da negligenza o peggio dei funzionari, cui il Parlamento con tanta facilità accorda la stabilità. Invoco dalla sua equità che con opportune proroghe dei termini ponga queste domande in grado di essere accolte.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Accolgo la raccomandazione fattami dal senatore Rebaudengo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 114. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e in Somalia ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione per la politica estera.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati oggi e nelle precedenti sedute.

Prego il senatore, segretario, Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito gli onorevoli senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero D'Aste, Artom.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bava-Beccaris, Bellini, Bergamasco, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Cataldi, Cefaly, Chiappelli, Chimienti, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Coffari, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Corbino.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Di Brazza, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio Enrico.

Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero di Cambiano, Filomusi Guelfi, Fradello, Francica Nava.

Gallina, Gallini, Garavetti, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Grandi, Grassi, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lamberti, Libertini, Lusignoli.

Malaspina, Mango, Manna, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Massarucci, Mattioli, Mayer, Mazza, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morrone, Mortara.

Niccolini Pietro.

Orlando.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Pantano, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Pigorini, Pincherle, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero.

Quarta, Quartieri.

Rava, Rebaudengo, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota.

Salata, Sandrelli, Santucci, Scalori, Schiralli, Sechi, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Spirito.

Taddei, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Vanni, Vicini, Viganò, Vighiani, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Riforma alla legge sulla riscossione delle imposte dirette (N. 453):

Senatori votanti	157
Favorevoli	106
Contrari	51

Il Senato approva.

Modificazioni agli articoli 31 e 49 del Regolamento giudiziario del Senato (N. XXXVIII Documenti):

Senatori votanti	157
Favorevoli	105
Contrari	52

Il Senato approva.

Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-1923 (N. 489-urgenza):

Senatori votanti	157
Favorevoli	121
Contrari	36

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 28 dicembre 1921, n. 1861, 3 gennaio 1922, numeri 1 e 2, 2 febbraio 1922, n. 27, 5 febbraio 1922, n. 32 e 13 marzo 1922, n. 289, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme sul concordato preventivo (N. 388):

Senatori votanti	157
Favorevoli	120
Contrari	37

Il Senato approva.

Procedimento per ingiunzione (N. 411):

Senatori votanti	157
Favorevoli	123
Contrari	34

Il Senato approva.

Modificazioni alla competenza dei pretori e dei conciliatori (N. 426):

Senatori votanti	157
Favorevoli	127
Contrari	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica (N. 324):

Senatori votanti	157
Favorevoli	113
Contrari	44

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (N. 440):

Senatori votanti	157
Favorevoli	119
Contrari	38

Il Senato approva.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla presidenza.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Chiedo di interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per sapere se crede opportuno, nell'interesse degli studi, mantenere le norme imposte con decreto-legge, per la nomina della commissioni esaminatrici dei concorsi alle cattedre negli Istituti di istruzione superiore del Regno.

Maragliano.

Il sottoscritto desidera conoscere dal Presidente del Consiglio se sia legale e valida una deliberazione presa dalla Commissione interparlamentare per la legge detta della burocrazia dopo che col 30 giugno p. p. la suddetta legge ha perduto vigore.

Mortara.

Interrogazione con risposta scritta:

Al ministro della guerra per conoscere se intenda porre sollecito riparo alla grave anomalia esistente nel trattamento degli iscritti di leva col decreto-legge n. 452 del 10 aprile 1920, secondo il quale il nipote unico di avo che oltrepassa il 60° anno di età o di avola vedova senza figli maschi ha diritto a riduzione di ferma a tre mesi, mentre il nipote primogenito di avo o ava nelle dette condizioni, quando i susseguenti nipoti abbiano età inferiore ai 16 anni, non ha diritto ad alcuna riduzione di ferma, pur essendo la seconda specie di avi in condizioni manifestamente più aggravate dei primi.

Un'opportuna rettifica si imporrà all'atto della conversione del decreto in legge.

Ma intanto nel dubbio che questa possa essere discussa prima delle vacanze parlamentari, sembra sarebbe opera di giustizia il provvedere sin d'ora a rettificare il decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920, concedendo la riduzione di ferma a tre mesi, anche ai nipoti primogeniti di avi di oltre 65 anni o inabili al lavoro, o di avole senza figli maschi, qualora gli altri nipoti abbiano età inferiore ai sedici anni.

Di Saluzzo.

Annunzio di risposta scritta.

PRESIDENTE. Il ministro competente ha inviato la risposta scritta alla interrogazione del senatore Capotorto.

A norma del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Proposta del senatore Presbitero.

PRESBITERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO. Vorrei pregare il nostro illustre Presidente di volere interrogare il Senato,

perchè voglia concedere che durante la sospensione dei nostri lavori, si possa riunire la Commissione per gli affari esteri per esaminare il progetto di legge, approvato oggi dalla Camera d'urgenza, e intitolato: « Concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e in Somalia ».

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni, la proposta del senatore Presbitero s'intende accolta.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno e rimanendo a discutere il bilancio delle colonie, nella seduta di sabato scorso il Senato deliberò che la discussione di questo bilancio fosse rinviata a dopo il ritorno del ministro delle colonie.

Avendo il Ministero annunziato il ritorno del ministro per il giorno 12, ne verrebbe di conseguenza che la ripresa dei nostri lavori dovrebbe essere fissata per il 13 corrente.

SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. In considerazione dell'incomodo che a molti di noi che non dimoriamo in Roma, deriverebbe da un'interruzione dei lavori per pochissimi giorni ed anche e soprattutto per evitare una nuova sospensione nelle sedute, io propongo che il Senato si riunisca il giorno 17 corrente. (*Commenti; interruzioni*).

GIARDINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINO. Personalmente indifferente, perchè residente in Roma, non posso però consentire nella proposta dell'onorevole Sinibaldi.

Le discussioni, decisioni, e modificazioni alle decisioni, circa l'indirizzo e l'epoca dei nostri lavori, hanno già dato luogo in questi giorni ad inconvenienti, anche troppo visibili, che non giova ripetere.

Molti amici avevano convenuto nel criterio che la regola dovesse essere di lavorare, finchè vi fosse lavoro, e di riprendere i nostri lavori non appena nuovo lavoro vi fosse.

A questa regola si è adattata e sovrapposta una specie di compromesso, soprattutto per riguardo dei colleghi che non sono residenti in Roma; e si è perciò stabilito di fare una interruzione di otto giorni, riprendendo le di-

scussioni col bilancio delle colonie, al ritorno del ministro.

Il ministro tornerà il 12, di modochè il lavoro si può riprendere il 13, perchè lavoro ci sarà.

Di più, l'impegno di riprendere le sedute, dopo la interruzione prestabilita, è stato preso dal Senato quando era in pieno, mentre ora siamo qui in assai pochi, e non mi sembra che, per riguardo ai colleghi assenti, potremmo modificare ora, in pochi, la deliberazione allora presa da tutti.

Voci. Il Senato è sempre padrone di farlo. (*Commenti animati in vario senso; rumori*).

GIARDINO. Tenuto conto di tutto questo, io propongo che il Senato si riconvochi per il giorno 13.

PRESIDENTE. Verremo ai voti cominciando dalla proposta della riconvocazione del Senato per il termine più lontano e cioè dalla proposta del senatore Sinibaldi.

Chi approva la proposta del senatore Sinibaldi che il Senato sia riconvocato per il giorno 17 è pregato di alzarsi.

Dopo prova e controprova, la proposta del senatore Sinibaldi non è approvata.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Giardino che il Senato sia riconvocato per il giorno 13.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

È approvata.

Resta allora stabilito, che il Senato sarà riconvocato per il giorno 13 alle ore 16 con l'ordine del giorno che sarà ulteriormente comunicato agli onorevoli senatori.

La seduta è tolta (ore 19.15).

Risposta scritta ad interrogazione.

CAPOTORTO. — Al ministro della pubblica istruzione, per sapere se intenda concedere in luglio, una sessione straordinaria di esami, alla quale possono partecipare quegli ex combattenti che furono impossibilitati ad usufruire delle sessioni finora concesse, perchè in territorio di occupazione militare all'estero ed inoltre se intende estendere ai suddetti combattenti la

5ª e 6ª sessione, concessa a quelli studenti che fruirono delle sessioni 1919-1920.

La concessione si impone come un vero atto di giustizia, nella considerazione che le precedenti sessioni furono anche godute da giovani delle classi 1901 e 1902, i quali non solo non prestarono servizio in guerra, ma alla cessazione delle ostilità, non ancora erano stati chiamati alle armi.

RISPOSTA. — È davanti al Parlamento un progetto di legge con cui si accorda appunto agli ex combattenti, che non fruirono di una delle sessioni straordinarie di esami di licenza delle scuole medie, una nuova sessione pure straordinaria, e fissata per l'autunno del cor-

rente anno. L'articolo 6 del progetto dispone che coloro i quali prestarono servizio militare nel periodo bellico e cioè entro il 31 ottobre 1920, conservano il beneficio concesso dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 499, e cioè di sei o quattro sessioni rispettivamente per esami di licenza di 1° e 2° grado, anche se abbiano iniziati gli esami di licenza nell'anno scolastico 1920-21.

Il ministro

ANILE.

Licenziato per la stampa il 10 agosto 1922 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 5 LUGLIO 1922

N. 453-A

Riforma alla legge
sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 1.

Nel testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato col Regio decreto 29 giugno 1902, n. 281, sono sostituiti od aggiunti i seguenti articoli:

TITOLO I.

DEGLI ESATTORI COMUNALI E CONSORZIALI.

Art. 2.

I comuni per gli effetti di questa legge possono riunirsi in Consorzio fra di loro.

I consorzi volontari, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali sono costituiti dal Prefetto.

Su proposta dell'Intendente di finanza, sentiti i Consigli comunali e la deputazione provinciale possono per decreto prefettizio riunirsi in consorzio più comuni della medesima circoscrizione mandamentale o distrettuale. Contro il decreto del prefetto è dato ricorso anche per il merito alla quinta sezione del Consiglio di Stato.

I consorzi sono rappresentati dal collegio dei sindaci dei comuni associati sotto la presidenza del sindaco del comune capoluogo di mandamento, ovvero del comune più popoloso tra gli associati.

Art. 3.

L'esattore comunale o consorziale è retribuito mediante aggio, che in nessun caso può superare la misura del 6 per cento.

La durata del contratto esattoriale è, per regola, di 10 anni.

Per le esattorie, alle quali è richiesta una cauzione in somma superiore a lire un milione, il contratto può essere rescisso alla scadenza del primo quinquennio per denuncia di una delle parti contraenti. La denuncia dev'essere notificata all'altra parte, a pena di decadenza dal diritto di chiedere la rescissione, non più tardi del 30 giugno del quarto anno del decennio.

La deliberazione, con la quale il Consiglio comunale o la rappresentanza consorziale dichiara di voler rescindere il contratto alla scadenza del primo quinquennio, dev'essere approvata dal prefetto su parere favorevole dell'Intendente di finanza.

L'esattore è nominato per concorso ad asta pubblica.

La misura dell'aggio, sul quale deve aprirsi l'asta è deliberata dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale otto mesi almeno prima del giorno in cui debba aver principio il contratto di esattoria.

Quando il primo esperimento d'asta vada deserto la Giunta comunale o una delegazione della rappresentanza consorziale potrà proporre una terna alla nomina del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale purchè l'aggio da concedersi non superi di un decimo quello proposto a base del primo esperimento d'asta.

Le Casse di risparmio e i Monti di pietà che hanno sezioni di credito potranno rendersi aggiudicatarii del servizio di esattoria comunale o consorziale o di ricevitoria provinciale ancorchè i loro Statuti non prevedano l'assunzione di tale servizio.

Agli esattori in carica i quali ne facciano domanda entro il 31 dicembre del penultimo anno del decennio il prefetto, su conforme motivato parere dell'Intendente di finanza, del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale, concederà, con provvedimento da emanarsi en-

tro il 31 marzo successivo, la prosecuzione dell'appalto per il futuro decennio, purchè le condizioni del nuovo contratto non siano più onerose per i contribuenti di quelle del contratto vigente, salva la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 105 della presente legge.

La conferma può essere concessa anche nel caso di variazioni nella circoscrizione dell'esattoria.

Art. 4.

I capitoli normali d'asta sono stabiliti dal ministro delle finanze di concerto con quello dell'interno sentito il Consiglio di Stato.

Le Giunte comunali e le rappresentanze consorziali possono aggiungervi quegli articoli speciali che credono opportuni, salvo l'approvazione del prefetto.

Art. 5.

L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie in conformità ai ruoli consegnatigli e resi esecutivi dall'intendente di finanza se riguardanti le imposte erariali e le sovrimposte e dal prefetto se riguardanti le tasse comunali, provinciali e di altri enti.

La consegna dei ruoli esecutivi, controfirmati dall'agente delle imposte e dal sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso come riscosso.

L'esattore riscuote inoltre col medesimo aggio stabilito per la imposta principale:

a) Le sovrimposte, le tasse e i contributi a favore dei consorzi speciali e degli altri enti, che dalle particolari leggi siano o saranno autorizzati a farli riscuotere anche dall'esattore, con le norme stabilite per l'esazione delle imposte dirette;

b) Le altre tasse ed entrate patrimoniali dei comuni e dei consorzi comunali e degli altri enti in conformità delle leggi vigenti, o di quelle che venissero promulgate durante il contratto esattoriale.

Per tutte queste entrate, tasse e sovrimposte, l'esattore risponde, a suo rischio e peri-

colo, del non riscosso per riscosso, in quanto ciò sia stabilito per legge o dal contratto esattoriale.

Art. 6.

Sette mesi prima del giorno nel quale deve aver principio il contratto di esattoria, nel caso di nomina per concorso ad asta pubblica, l'intendente di finanza fa pubblicare nel comune o nei comuni associati, e nel capoluogo della provincia, gli avvisi d'asta, facendoli anche inserire nel giornale degli annunci giudiziari della provincia, prefiggendo un termine non minore di venti giorni, e non maggiore di tre mesi, per la presentazione delle offerte.

Art. 10.

L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione. Il comune, e, nel caso di consorzio, i singoli comuni rimangono obbligati quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto.

Art. 11.

Quando manchino le offerte, o quando per non esservi almeno due concorrenti non si addivenga all'aggiudicazione, si fa luogo a meno che si provveda per terna ad un secondo esperimento con aumento di un decimo entro un termine non minore di venti giorni e non maggiore di quaranta dal giorno in cui l'asta rimase deserta, da notificarsi con pubblici avvisi, con gli stessi modi e con le stesse formalità stabilite negli articoli precedenti.

L'intendente, dietro richiesta del comune o del consorzio, ove le circostanze lo richiedano, può abbreviare i termini segnati tanto nel presente articolo quanto nell'articolo 6.

Art. 12.

(Soppresso).

Art. 13.

Qualora risulti deserto l'esperimento d'asta o non riesca la nomina in base a terna, il prefetto provvede d'ufficio alla nomina dell'esattore per non più di cinque anni stabilendo l'aggio di riscossione, sentito il parere dell'Intendente di

Finanza e quello del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale ed entro il limite di cui al comma primo dell'articolo 3.

Art. 14.

Non possono essere esattori:

1° I membri del Parlamento, della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione provinciale di beneficenza;

2° I pubblici impiegati e salariati dello Stato in attività di servizio, sotto pena di decadenza dall'impiego;

3° I ministri dei culti;

4° I consiglieri e gli impiegati e salariati della provincia, del comune, del consorzio, pel quale funziona l'esattoria o col quale essa ha relazioni permanenti, anche se scaduti d'ufficio, quando, avendo avuto parte nell'Amministrazione, non ne abbiano reso i conti;

5° I congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado con alcuno dei membri della Giunta provinciale amministrativa, della Commissione provinciale di beneficenza, della Giunta municipale, della rappresentanza consorziale, o coi segretari comunali dei comuni interessati;

6° Coloro che in precedenti gestioni col comune sono incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge;

7° Coloro che sono in lite col comune in dipendenza di precedente gestione;

8° Coloro che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni, ovvero sono in istato di fallimento dichiarato, finchè non abbiano pagato intieramente i loro creditori;

9° I condannati per delitti punibili con l'ergastolo, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione o con la detenzione per un tempo non inferiore nel minimo ai tre anni, ed i condannati per furto, per falsità, per truffa, per appropriazione indebita o per altra specie di frode, per prevaricazione od altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 15.

Durante l'esattoria, i congiunti sino al secondo e gli affini di primo grado coll'esattore non possono essere chiamati a far parte della

Giunta provinciale amministrativa, della Commissione provinciale di beneficenza, delle Giunte comunali o delle rappresentanze consorziali, nè essere nominati segretari dei comuni interessati.

Scoprendosi la preesistenza o verificandosi la sopravvenienza, durante l'esattoria, di alcuno dei casi contemplati dall'articolo 14, il prefetto sopra istanza dei comuni interessati od anche di ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria, a norma di questa legge, a carico dell'esattore, per mezzo di speciale sostituto, e promuove, ove occorra e quando non sia stata possibile la rescissione bonaria, la rescissione del contratto avanti l'autorità giudiziaria.

Art. 19.

La cauzione è accettata dalla Giunta comunale o dalla rappresentanza consorziale: spetta al prefetto riconoscerne la idoneità. La relativa decisione del prefetto è provvedimento definitivo.

Art. 20.

Il contratto esattoriale deve riportare l'approvazione del prefetto.

Tutte le spese relative all'asta, alla prestazione della cauzione, al contratto definitivo sono a carico dell'esattore.

Art. 21.

L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun comune.

Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'esattore tiene il suo ufficio nel capoluogo del mandamento o nel capoluogo del comune che ha maggiore popolazione.

L'ufficio esattoriale deve rimanere aperto nei giorni e nelle ore che verranno prescritti nei relativi regolamenti comunali o consorziali, e resi noti al pubblico.

Art. 22.

L'esattore può avere collettori debitamente riconosciuti dall'intendente di finanza, i quali sotto la responsabilità dell'esattore, e a suo rischio e pericolo, ne adempiono le funzioni, ed

ai quali l'esattore può delegare la propria rappresentanza verso gli enti interessati.

Non possono essere collettori coloro che non possono essere esattori.

Per le esecuzioni l'esattore nomina uno o più ufficiali esattoriali che per compiere le loro funzioni devono essere autorizzati dal procuratore del Re.

Per la notificazione delle cartelle e di avvisi può valersi di messi notificatori autorizzati dall'intendente di finanza.

L'esattore può revocare la nomina dei propri ufficiali e messi, salvo all'impiegato il diritto di ricorso di cui all'articolo 111, e per giustificati motivi possono il procuratore del Re e l'intendente di finanza ritirare la loro autorizzazione.

TITOLO II.

DELLA RISCOSSIONE.

Art. 23.

Salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali il pagamento delle imposte dirette è ripartito in sei rate bimestrali uguali che scadono alle epoche seguenti:

10 febbraio, 10 aprile, 10 giugno, 10 agosto, 10 ottobre, 10 dicembre.

A decorrere dal 1° gennaio 1923 tutte le imposte iscritte nei ruoli pubblicati nel corso dell'anno verranno pagate in sei rate uguali a partire da quella più prossima delle anzidette. A questo effetto, per le iscrizioni da effettuarsi nell'ultimo anno di appalto, quando nell'esattoria siavi cambiamento di gestione, saranno compilati due ruoli separati comprendenti, rispettivamente, le rate che vengono a scadere nell'anno stesso e quelle scadenti nell'anno successivo in cui il carico dovrà essere assunto dal nuovo esattore.

Art. 24.

Salvo eccezioni stabilite da leggi speciali, nella prima metà del mese anteriore a quello di scadenza di una delle suddette rate i sindaci pubblicano nel rispettivo comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori a norma del precedente

articolo 5 ricordando ai contribuenti stessi l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi.

I ruoli suppletivi si pubblicano rispettivamente nella prima metà dei mesi di gennaio e di luglio.

L'intendente di finanza potrà autorizzare la compilazione in ogni tempo di ruoli straordinari per qualsiasi imposta.

In questo caso la pubblicazione è fatta mediante notifica ad ogni iscritto nel ruolo di apposito avviso, il quale tiene luogo anche della cartella che deve notificarsi ai sensi dell'articolo seguente.

I relativi pagamenti scadranno nelle usuali 6 rate, ma quando speciali circostanze lo richiedano l'intendente potrà ridurre il numero e ordinare anche il pagamento in unica soluzione alla più prossima scadenza.

La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.

Ciascuna partita di ruolo fa carico per intero non solo a chi vi è intestato, ma a ciascuno dei suoi eredi ai termini del numero 3 dell'articolo 1205 del Codice civile, e salvo il regresso contro i coobbligati giusta l'ultimo capoverso dello stesso articolo.

Art. 25.

Gli esattori dovranno, almeno otto giorni prima della scadenza successiva alla data di ricevimento dei ruoli, notificare a ciascun contribuente nei modi che saranno stabiliti dal regolamento una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

Nella cartella saranno pure indicate le aliquote per ogni cento lire di estimo o di reddito imponibile, con le quali si determinano le somme dovute allo Stato, alla provincia, al comune, nonchè la quota percentuale per ogni lira di imposta rispetto allo Stato, alla provincia e al comune.

Se tale obbligo non viene adempiuto nel detto termine, la multa a favore dell'esattore non sarà applicabile che per le rate scadute dopo trascorsi almeno dieci giorni dalla notificazione della cartella.

Quando la dichiarazione di notificazione della cartella risulti non conforme a verità, tale fatto sarà punito con la destituzione per il messo o ufficiale notificatore, ferma l'applicazione delle ordinarie leggi penali contro di esso e contro l'esattore che alla falsa dichiarazione avesse concorso.

Art. 26.

In uno, e occorrendo anche in più giorni degli otto successivi alla scadenza delle rate, l'esattore, od uno dei collettori di cui è parola all'articolo 22, deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno dei capoluoghi di comune e dei centri di popolazione, fissati nel capitolato d'appalto.

Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno e l'ora della sua venuta.

Art. 27.

Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata di imposta dovuta, il contribuente che non la paghi, o la paghi solamente in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di centesimi quattro per ogni lira del debito.

Qualora l'ottavo giorno cada in giorno festivo il contribuente avrà anche facoltà di fare i pagamenti nel giorno successivo non festivo. Le multe cedono a beneficio dell'esattore.

Il contribuente però non dovrà sottostare alla multa ove l'esattore od i collettori non abbiano ottemperato a quanto loro è prescritto negli articoli 25 e 26 e se non siano decorsi cinque giorni dalla notificazione dell'avviso di cui all'articolo 31.

La multa pel ritardo nel pagamento di imposte per le quali l'esattore abbia solo l'obbligo di versare le somme riscosse, va a beneficio dell'Ente cui è dovuta l'imposta.

Art. 29.

I contribuenti potranno pagare le imposte con vaglia o cartolina vaglia o assegni emessi dagli uffici postali intestati all'esattore, rimanendo però responsabili di tutte le somme che non fossero regolarmente e in tempo debito pervenute all'esattore. Per l'ammontare delle imposte erariali si ricevono in pagamento le

cedole dei titoli di debito pubblico e dei buoni del tesoro poliennali, scadute, designate dal ministro del tesoro e quelle anche non scadute che fossero designate per legge.

Art. 30.

L'esattore non può ricusare somme a conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il contribuente però rimane garante delle rate anticipate sino ad un mese avanti la legale scadenza.

Le imposte che non eccedono le lire cinque all'anno potranno essere pagate in una sola volta, sin dalla scadenza della prima rata, senza ulteriore responsabilità del contribuente che provi il pagamento.

I pagamenti fatti all'esattore da chi ha debito per imposte maturate s'intendono sempre fatti in isconto del debito stesso, sino a concorrenza del medesimo.

Il contribuente debitore per più specie di imposte può indicare quella cui siano da imputarsi i pagamenti; in caso diverso, si imputano a ciascuna imposta in quota proporzionale.

Per ciascuna imposta i pagamenti sono sempre imputati a conto e saldo delle rate di debito più antiche comprese nella gestione dell'esattoria in funzioni.

L'esattore che imputa tali pagamenti nei suoi crediti privati, o che si appropria più del dovuto, oltre essere passibile delle pene stabilite dal Codice penale, è soggetto alla multa del decuplo delle somme indebitamente imputate o riscosse.

Art. 32.

Il numero delle rate di pagamento delle tasse locali è stabilito nelle leggi e nei regolamenti relativi.

I ruoli principali o suppletivi delle sovrimposte locali vanno ripartiti sulle rate bimestrali dell'anno finanziario in corso. La ripartizione non può però mai avvenire su un numero di rate inferiore a tre. Per i ruoli che andassero in esecuzione dopo la quarta rata si dovrà supplire con altrettante delle prime rate dell'anno seguente.

La scadenza di ciascuna rata non potrà avvenire in epoca diversa da quella stabilita per la scadenza delle imposte erariali.

Sono applicabili alla riscossione delle medesime le disposizioni degli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

TITOLO III.

DELL'ESECUZIONE SUI MOBILI E SUGLI IMMOBILI.

CAPITOLO I.

Dell'esecuzione sui mobili.

Art. 33.

Salvo le particolari disposizioni stabilite con leggi speciali, trascorso inutilmente il termine di giorni cinque, fissato dall'articolo 31 per i debitori morosi, l'esattore procede, per mezzo dei suoi ufficiali esattoriali, al pignoramento dei beni mobili del debitore esistenti nel comune nel quale l'imposta è dovuta, compresi anche i fitti e le pigioni scaduti a da scadere entro l'anno ed eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

Pel pignoramento e successivi atti di esecuzione sui mobili del debitore esistenti fuori del comune o consorzio nel quale l'imposta è dovuta, si procede ai termini della presente legge, e con diritto al compenso per le spese di cui all'articolo 69, dall'esattore del rispettivo comune nel quale i mobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore.

Art. 34.

L'atto di pignoramento, redatto dall'ufficiale esattoriale in presenza di due testimoni, contiene il nome e cognome dell'esattore che procede all'esecuzione, del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e la intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'articolo 38, si procederà alla vendita degli oggetti pignorati al pubblico incanto.

Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto di pignoramento deve indicare la

qualità e la natura dei frutti pignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti si trovano, e la estensione approssimativa del medesimo.

L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dall'ufficiale esattoriale e dal depositario, oltre che dai testimoni.

Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo; in mancanza dell'uno o dell'altra la copia si rimette al domicilio del debitore, e, se il domicilio non è nel comune, la copia si rimette per conto del debitore al sindaco.

Art. 35.

Dell'avvenuto pignoramento l'ufficiale esattoriale dà notizia al sindaco trasmettendogli copia dell'atto entro due giorni. Tale copia dovrà essere conservata per un periodo non inferiore a due anni.

Appiè dell'atto di pignoramento sarà iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco.

Gli ufficiali esattoriali che contravvengono al disposto di questo articolo sono puniti dal sindaco con multa di lire 20 a favore del comune, e, in caso di recidiva, il sindaco provocherà dal procuratore del Re il ritiro dell'autorizzazione ad esercitare le funzioni di ufficiale esattoriale.

Art. 36.

L'esattore non può prendere in custodia gli oggetti pignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'esattore, e, non trovandosi chi assuma l'incarico, l'ufficiale esattoriale fa trasportare in locale apposito gli oggetti pignorati per essere consegnati ad un depositario d'ufficio, locale e depositario designati dal sindaco.

L'esattore ha facoltà di cambiare il depositario da esso costituito; il relativo verbale dell'ufficiale esattoriale dovrà essere trasmesso al sindaco, salvo in caso d'inadempienza le comminatorie di cui all'articolo precedente.

Art. 37.

Salvo la omissione del precetto, nulla è innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi, e alla as-

segnazione di crediti in pagamento. L'esattore però può valersi dell'ufficiale per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza.

L'esattore ha bensì la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo prima di passare alla esecuzione degli immobili.

Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al contribuente si farà dall'ufficiale esattoriale mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore; e la loro esecuzione facoltativa, in precedenza dell'espropriazione, ha luogo solo per gli atti che dovranno compiersi posteriormente all'ordine suddetto.

Le agenzie delle imposte hanno l'obbligo d'indicare nei verbali della prima esecuzione infruttuosa o insufficiente, che sono loro trasmessi dagli esattori e che devono a questi restituire, tutti i titoli che alle imposte medesime si riferiscono, nonchè di fornire agli esattori copia autentica dei titoli stessi nei soli casi di dichiarazioni negative dei terzi debitori, o di contumacia o di irreperibilità dei medesimi.

L'esattore non è tenuto a procedere a pignoramento presso il terzo irreperibile quando il credito non sia garantito da ipoteca.

Nel caso che il credito sia garantito da ipoteca, l'esattore, ottenuta la sentenza di assegnazione e l'annotamento di surroga contro il terzo irreperibile, acquista il diritto di essere rimborsato della imposta, mediante cessione degli effetti della sentenza stessa a favore dell'erario da farsi dalla cancelleria dell'autorità giudiziaria che emise la sentenza di assegnazione.

CAPITOLO II.

Della esecuzione sugli immobili.

Art. 43.

L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel comune nel quale l'imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il

domicilio, o la principale residenza nel Regno quando tale domicilio e residenza siano dichiarati nel catasto o nel ruolo del comune nel quale l'imposta è dovuta o siano indicati all'esattore dall'agenzia delle Imposte.

All'esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del comune nel quale l'imposta è dovuta non si procede se non in caso di insufficienza dell'esecuzione sugli immobili esistenti nel detto comune; ed il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore si fa per mezzo degli esattori locali, con le norme dettate nel capoverso dell'articolo 33.

L'esattore, per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente, ha diritto di procedere sull'immobile, pel quale l'imposta è dovuta, quand'anche la proprietà od il possesso siano passati, in qualunque modo, in persona diversa da quella inscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo.

Agli effetti del presente articolo, si considera come anno in corso, anche nel caso di aggiudicazione all'asta pubblica, quello in cui avvenne il passaggio della proprietà o del possesso.

Art. 44.

L'esecuzione immobiliare s'inizia colla pubblicazione dell'avviso d'asta che contiene:

il nome, cognome e la paternità del debitore;

la descrizione degli immobili da vendersi con le loro qualità e confini; le indicazioni catastali, la estensione, il valore censuario e la rendita;

il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terrà l'incanto;

e, inoltre, il giorno, l'ora, il luogo del secondo e del terzo esperimento che eventualmente siano per occorrere a tenore degli articoli 53 e 54.

L'intervallo fra il primo e secondo esperimento deve essere di dieci giorni e quello tra il secondo e il terzo deve essere di sessanta giorni.

Art. 47.

Sopra domanda dell'esattore, l'ufficiale incaricato della custodia dei registri censuari gli rilascia, in carta libera e senza spesa, un elenco

da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'esattore gli sono indicati; ed il conservatore delle ipoteche gli rilascia, pure da lui firmato in carta libera e senza spesa, l'elenco delle trascrizioni e dei creditori che dai registri risultano avere iscrizione ipotecaria sui beni, e del rispettivo loro domicilio notificato all'ufficio delle ipoteche.

Art. 48.

L'avviso d'asta dev'essere notificato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'incanto, al debitore ed ai creditori aventi ipoteca sugli immobili da vendersi. All'uopo, l'esattore si deve uniformare alle risultanze degli elenchi di cui nell'articolo 47, la data dei quali non deve precedere di più che dieci giorni la data dell'avviso d'asta.

La notificazione dell'avviso d'asta, quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati nel comune dell'esattoria, si fa per mezzo dell'ufficiale dell'esattore creditore; quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati fuori del detto comune, la notificazione si fa dai rispettivi esattori locali per mezzo dei loro ufficiali dietro richiesta dell'esattore creditore.

Se il debitore non avesse domicilio o rappresentante conosciuto nel Regno, la notificazione dell'avviso si fa mediante consegna del medesimo, al sindaco del comune nel quale è dovuta l'imposta.

Quando i creditori ipotecari abbiano eletto domicilio a tenore del numero 2 dell'art. 1987 del Codice civile, l'avviso si notifica al domicilio eletto. Quando poi risulti dall'elenco censuario di cui all'articolo 74 che lo stabile da subastarsi sia soggetto ad enfiteusi, l'esattore dovrà notificare l'avviso d'asta anche alla parte direttaria nominata nell'elenco stesso nei modi predetti e senza corrispettivo.

La inserzione dell'avviso d'asta nel giornale degli annunci giudiziari della provincia, come all'articolo 46, tien luogo di notificazione ai creditori che fossero stati iscritti dopo che il conservatore delle ipoteche ha rilasciato l'elenco.

Art. 51.

Il pretore presiede le aste assistito dal cancelliere: non è applicabile ad esse l'art. 1 let-

tera b), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sul notariato.

L'atto d'asta indica le offerte ed il nome degli oblatori.

Le offerte e il deliberamento non possono farsi a un prezzo minore di quello stabilito secondo le norme dell'articolo 663 del Codice di procedura civile.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato.

L'atto d'asta è redatto dal pretore assistito dal cancelliere e coll'intervento dell'esattore, ed è firmato da tutti gli intervenuti.

Art. 55.

Se il prezzo di vendita degli immobili posti nel comune o nei comuni dell'esattoria supera il credito dell'esattore, comprese le spese di esecuzione e le multe, la eccedenza sarà restituita al debitore, ove non sianvi creditori ipotecari iscritti, o creditori chirografari oppositori; qualora alcuno di questi esista, essa verrà depositata nella cassa dei depositi e prestiti, per essere aggiudicata agli aventi diritto.

Art. 57.

È ammesso il riscatto dei beni immobili, di cui fu espropriato il contribuente a norma degli articoli 53 e 54; ad istanza del debitore espropriato, del direttario, e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il deliberamento abbia luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato giusta l'articolo 663 del Codice di procedura civile.

Colui che ha il dominio diretto o la nuda proprietà, e non abbia avuto notifica dell'avviso d'asta, per mancanza d'iscrizione in catasto del suo diritto, potrà chiedere il riscatto, qualunque sia stato il prezzo di deliberamento.

È pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografari con data certa e oppositori, nel solo caso in cui l'immobile è devoluto allo Stato.

Per effetto del riscatto da chiunque chiesto, l'immobile ritorna allo espropriato coi medesimi diritti ed oneri che gli spettavano anteriormente, e colui, che abbia sperimentato il ri-

scatto, subentra, per la somma sborsata, nel privilegio dello Stato sopra l'immobile.

L'esercizio del diritto di riscatto deve farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento mediante domanda presentata al pretore.

La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancelleria della pretura, o dall'ammontare del prezzo della vendita e dai relativi interessi legali civili, oltre l'offerta del compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell'acquisto, o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui avvenne.

Il pretore con suo decreto dichiara effettuato il riscatto.

Non è ammesso il riscatto dei beni costituenti la cauzione degli esattori e dei ricevitori provinciali.

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni alla esecuzione

sopra i mobili e sopra gli immobili.

Art. 58.

I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovrimeposte sono applicabili anche alle tasse dirette ed ai contributi a favore di provincie, di comuni o di altri enti morali autorizzati da legge ad imporli. Tutte le attribuzioni affidate dalla presente legge alle Agenzie delle imposte in rapporto alla indicazione dei cespiti, oggetto del tributo e di quelli perseguibili s'intendono estese agli enti interessati.

Gli esattori delle tasse e dei contributi degli enti morali saranno parificati agli esattori comunali e sottoposti quindi alle prescrizioni portate dalla presente legge.

Quando essi si trovino nella necessità di agire esecutivamente contro contribuenti domiciliati fuori della sede dell'ente, hanno il diritto di rivolgersi all'esattore delle imposte del luogo dove il contribuente ha il suo domicilio e richiederlo della sua cooperazione, conforme agli articoli 33 e 43 della legge, e ciò anche per imposte arretrate. In tal caso, all'esattore delegante competerà soltanto la multa di mora e l'esattore

delegato avrà diritto, oltre che al compenso per le spese degli atti esecutivi, anche all'aggio di esazione.

Per farsi luogo al terzo esperimento è sempre necessario il consenso dell'intendente di cui al precedente articolo 54, ma la devoluzione si fa in tali casi alla provincia, al comune, al consorzio, all'ente pel quale si è agito.

Art. 59.

Soppresso.

Art. 60.

L'esattore può farsi rappresentare davanti al pretore, semprechè gli occorra dal collettore o da uno dei suoi ufficiali esattoriali senza bisogno di procura.

Art. 61.

La esecuzione sopra i mobili o gli immobili posti fuori del comune o consorzio dell'esattore creditore non reca pregiudizio al diritto di prelazione che spetti agli esattori locali per la riscossione delle imposte dovute nella rispettiva loro esattoria.

Art. 63.

Chiunque, pretendendo aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati o degli immobili posti in vendita voglia opporsi alla vendita e proporre la separazione a suo favore, di quanto gli spetta, deve citare l'esattore davanti al pretore.

Il pretore provvederà in conformità dell'articolo 647 del Codice di procedura civile.

Se l'ufficiale esattoriale desiste dagli atti esecutivi di fronte ad un'opposizione di terzi non suffragata da atto autentico o autenticato ovvero da sentenza, anteriore alla pubblicazione del ruolo, non può l'esattore aver diritto al rimborso di cui all'articolo 87.

Dall'esercizio della facoltà accordata dal primo comma di questo articolo sono esclusi i membri della famiglia, i parenti ed affini del contribuente fino al terzo grado, limitatamente ai mobili esistenti nella casa di abitazione del debitore, sempre che non si tratti di mobili dotati.

Art. 67.

Chiunque voglia essere avvertito dall'esattore degli atti esecutivi che dal medesimo vengano promossi contro un contribuente, paga annualmente all'esattore lire cinque per ogni contribuente, indicando il nome del contribuente e il proprio domicilio, e l'esattore deve, con lettera raccomandata spedita per mezzo postale, porgergli avviso degli atti che va ad intraprendere, sotto pena della multa di lire 200 a favore della parte interessata, oltre la rifusione dei danni.

Art. 70.

Tutte le tasse e i diritti per gli atti giudiziari, che occorressero in occasione e in conseguenza del procedimento esecutivo, tanto per imposte erariali, quanto per imposte provinciali e comunali, saranno ridotti a metà, e verranno prenotati a debito per il ricupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.

L'esattore dovrà però anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti di trasferta.

Quando il procedimento esecutivo abbia dato luogo alla prenotazione a debito di tasse e diritti ai termini del precedente comma l'esattore non può abbandonarlo pel conseguito pagamento del solo credito principale ma deve proseguire gli atti pel ricupero di dette tasse e diritti, sotto pena di risponderne personalmente.

Art. 71.

Dopo due anni dalla scadenza del contratto di esattoria o dalla data in cui venga a cessare il contratto stesso per qualsiasi causa, cessano i privilegi fiscali dell'esattore. I suoi residui crediti, trascorso il detto termine, diventano privati e sono perciò soggetti alla prescrizione di trent'anni.

Art. 72.

Il contribuente che si creda gravato dagli atti dell'esattore presenta il suo ricorso all'Intendente, il quale decide nel termine di giorni venti, sentite le deduzioni dell'esattore ed il parere dell'Agenzia delle imposte.

Gli atti esecutivi non possono essere sospesi, se non in forza di ordinanza motivata dall'Intendente.

Non è ammesso il ricorso all'Intendente per i casi contemplati dal precedente articolo 63.

TITOLO IV.

DEI RICEVITORI PROVINCIALI.

Art. 77.

Il ricevitore provinciale si nomina nello stesso modo e colle stesse forme e condizioni degli esattori comunali.

L'asta è presieduta dal prefetto; l'aggiudicazione si fa dalla deputazione provinciale, salva l'approvazione del ministro delle finanze.

Se la deputazione o il Consiglio provinciale non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina del ricevitore o l'asta sia andata deserta, il ministro delle finanze, sentiti il prefetto e l'intendente di finanza, provvede d'ufficio alla nomina del ricevitore per tutto il decennio.

TITOLO V.

DEI VERSAMENTI.

Art. 80.

Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo e alla provincia per imposte fondiarie, e gli otto decimi delle somme dovute per imposte non fondiarie. Gli ultimi due decimi di queste saranno versati nel corso del bimestre.

Entro gli stessi termini ed allo stesso modo l'esattore versa al tesoriere del Comune l'ammontare delle imposte e sovrimeposte comunali e, quando abbia anche l'ufficio di tesoriere comunale, le tiene a disposizione del Comune nelle stesse proporzioni.

Per le entrate comunali di altra natura sarà tenuto a versare soltanto le somme realmente riscosse, quando non sia altrimenti pattuito.

Qualora l'ultimo giorno pel versamento cada in giorno festivo l'esattore avrà facoltà di fare

il versamento stesso il giorno feriale immediatamente successivo. L'obbligo imposto agli esattori dalle leggi 26 marzo 1893, n. 159, 14 luglio 1898, n. 317, 7 maggio 1902, n. 144, e 4 febbraio 1915, n. 143, di anticipare gli stipendi ai maestri elementari, ai medici condotti, agli impiegati e salariati addetti al servizio municipale, ancorchè non esistano fondi in cassa di spettanza del comune è subordinata alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino complessivamente l'importo totale dei proventi comuni riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base a ruoli e alle liste di carico già consegnati all'esattore.

Nel caso in cui l'esattore non rivesta la carica di tesoriere comunale, l'obbligo dell'anticipazione degli stipendi deve ritenersi subordinato inoltre alla presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione firmata dal sindaco e dal tesoriere, comprovante la mancanza di denaro nelle casse di quest'ultimo e contenente l'invito all'esattore di eseguire l'anticipazione.

Art. 83.

Il ricevitore, nel quinto giorno dopo i termini assegnati agli esattori nell'articolo 80, versa nella tesoreria dello Stato le somme dovute al Governo per le imposte fondiari, e gli otto decimi delle non fondiari e tiene a disposizione della provincia, ovvero versa nelle sue casse, le somme spettanti alla medesima, abbenchè gli esattori non abbiano fatto i relativi pagamenti.

Versa gli ultimi due decimi delle imposte non fondiari non più tardi del quinto giorno del bimestre successivo.

Ai detti versamenti è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 80.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 87.

L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovrimeposte iscritte nei ruoli che non ha conseguito, purchè faccia constare:

o che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni immobili del debitore nella provincia;

o che l'esecuzione è tornata inutile o insufficiente

In quest'ultimo caso l'esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta, entro quattro mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, e fu ripetuta alla scadenza dell'ultima rata, se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro otto mesi dalla scadenza dell'ultima rata annuale, se trattasi di esecuzione sui beni immobili. Deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi fu iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui venne a conoscenza delle occorrenti notizie e che la sentenza venne eseguita nel termine stesso.

Però l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perderà il suo diritto al rimborso, se abbia ritardata la vendita dei medesimi fino a un mese dopo la loro raccolta.

Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli un mese dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.

Per ottenere il rimborso a titolo d'inesigibilità nelle quote di imposte fondiari non riscosse, non superiori a lire 5 di parte erariale l'esattore è ammesso a dare la prova di avere escusso una sola volta inutilmente il debitore entro dieci mesi dall'ultima rata non pagata, se trattasi di esecuzione mobiliare, e entro quattordici mesi dalla scadenza della rata stessa se trattasi di esecuzione sui beni immobili.

Qualora l'Amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escusso posseda beni mobili od immobili fuori della provincia, li designerà all'esattore. Nel caso che tale designazione sia fatta dopo la presentazione della domanda di rimborso, l'esattore potrà ottenere uno sgravio provvisorio, che si scambierà in definitivo, non appena abbia fatto constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati.

In ogni caso la finanza esonerando l'esattore conserva il diritto di escutere il debitore in qualunque parte del Regno.

Art. 90.

L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto a rimborso, a termine degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'agente delle imposte non oltre il nono mese da quello di scadenza della ultima rata.

Il termine per la presentazione delle domande per le quote di imposte fondiari non superiori a lire cinque indicate all'articolo 87 è stabilito al 30 aprile del secondo anno successivo a quello in cui la imposta fu iscritta a ruolo.

Allorchè il prezzo degli immobili è soggetto alla graduatoria giusta l'articolo 56, il rimborso si concede, quando il procedimento è esaurito, ed il termine per la presentazione della domanda è di due mesi dal giorno in cui diventò definitiva la liquidazione dei crediti.

Nel caso di esecuzione presso terzi, riuscita infruttuosa ed insufficiente, l'esattore deve domandare il rimborso nel termine di due mesi dal giorno nel quale la procedura fu esaurita.

Spetta all'Agenzia delle imposte di pronunciarsi in via amministrativa sui rimborsi chiesti dagli esattori o dai ricevitori, sia per inesigibilità, sia per devoluzione.

Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda l'Agenzia delle imposte non abbia emesso la sua decisione l'esattore ed il ricevitore otterranno nella rata successiva un sgravio provvisorio pari alla somma del credito, che sarà revocata appena intervenuta la decisione dell'Agenzia, salvi sempre i risultati della liquidazione definitiva.

Contro le decisioni dell'Agenzia è ammesso il reclamo all'intendente di finanza nel termine di sei mesi dalla notificazione del rifiuto del rimborso.

Contro il provvedimento definitivo dell'Intendenza è ammesso soltanto il ricorso alla Corte dei conti nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Le procedure indicate dal presente articolo non si applicano rispetto alle quote inesigibili di gestioni esattoriali anteriori al 1° gennaio 1923.

Art. 93.

L'esattore adempie l'ufficio di tesoriere del comune, senza corrispettivo; non è soggetto a visite di cassa se non nel caso di ritardo nei versamenti o per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualità di cassiere del comune.

In caso di morte dell'esattore o del ricevitore, l'erede o il prescelto dagli eredi, quando contro

di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'articolo 14, deve continuare nell'esercizio fino al termine dell'anno in corso o del successivo, secondo che la morte sia avvenuta nel primo o nel secondo semestre; quando sia un minore non emancipato, il contratto cesserà di diritto, compiuto l'anno corrente.

Si può tuttavia chiedere al prefetto entro i due mesi dalla morte di continuare nell'esercizio per tutto il decennio.

Il prefetto provvede sulla domanda dopo sentito il parere dell'intendente e del comune o consorzio.

Art. 98.

In tutti i casi nei quali il comune o la provincia trascurano di esercitare o esercitano incompletamente gli atti ai quali sono chiamati dalla presente legge, supplisce a carico rispettivo, pel comune il prefetto, e per la provincia il ministro delle finanze, sentiti il prefetto e l'intendente di finanza.

Art. 100.

La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere finchè durino il contratto d'appalto e i privilegi fiscali anche relativamente ai residui, nelle relazioni tra esattori, ricevitori, comuni, provincie e pubblica amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto con la presente legge, è devoluta in prima istanza all'intendente di finanza e in seconda istanza al ministro delle finanze.

Alle stesse autorità spetta pure il decidere in via amministrativa delle questioni fra gli enti morali enunciati nell'articolo 58 e gli esattori.

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE.

Art. 105.

Ferma restando la percentuale massima dell'aggio indicata al 1° comma dell'art. 3 della legge, può tuttavia essere consentito agli esattori che saranno confermati pel decennio 1923-1932 un aumento sull'aggio attuale fino al limite del 50 per cento purchè trattisi di esattorie che nell'anno 1915 ebbero un carico complessivo non superiore alle lire 500.000.

Art. 106.

Gli esattori delle imposte che per il decennio 1923-32 saranno confermati o nominati titolari della medesima esattoria riassumeranno il personale che si trovava in servizio al 30 giugno 1921 e che non sia stato licenziato, per motivi ad esso imputabili, prima della scadenza del contratto in corso.

Gli esattori già titolari di altra esattoria potranno sostituire il personale preesistente con personale alle proprie dipendenze fino alla concorrenza di un terzo, non computando le frazioni.

Nella scelta della parte di personale che non sarà sostituito, l'esattore terrà conto della capacità, anzianità e carico di famiglia.

L'impiegato licenziato avrà diritto di ricorrere contro l'ingiusto licenziamento alla Commissione di cui all'articolo 111.

I nuovi titolari di esattorie potranno sostituire un impiegato con l'opera propria e con quella di parenti od affini di primo grado o secoli conviventi a carico; essi potranno inoltre sostituire con personale di loro fiducia il direttore, i collettori ed il cassiere dell'esattoria.

Il personale confermato ha diritto di congiungere il servizio prestato con quello che presterà agli effetti dei termini per la disdetta e liquidazione di indennità in caso di licenziamento di cui agli articoli 2, 5 e seguenti del decreto luogotenenziale sul contratto di impiego privato 9 febbraio 1919, n. 112.

Art. 107.

Gli obblighi degli esattori di cui all'articolo precedente non si estendono:

a) alle persone contemplate dall'ultimo comma dell'articolo 14 della presente legge e a coloro che avendo prestato nell'esattoria opera saltuaria o accessoria non possono essere considerati come impiegati stabili;

b) al personale che abbia raggiunto il 65° anno di età all'inizio del nuovo appalto

L'impiegato malgrado che abbia raggiunto il 65° anno di età all'inizio del nuovo appalto e l'impiegato che nel corso dell'appalto raggiunga il 65° anno di età, quando raggiungerà tale età, saranno mantenuti in servizio purchè entro il

quinquennio raggiungano il limite minimo per il trattamento di quiescenza e a giudizio della Commissione di cui all'art. 111 dimostrino di possedere le attitudini e la capacità per prestare utile servizio.

Art. 108.

Per l'assunzione di nuovo personale, nelle esattorie di cui al 2° comma dell'art. 106, ferme sempre le disposizioni di legge per l'impiego dei mutilati di guerra, gli esattori daranno la preferenza a quelli fra gli aspiranti che alla scadenza del contratto in corso si trovano nelle condizioni volute dal precedente articolo 106 e che non furono riassunti, e ferma la esclusione del personale indicato nell'articolo 107.

Art. 109.

Gli esattori delle imposte fiesseranno gli stipendi e compensi dei loro dipendenti, impiegati e messi, in relazione alla natura ed all'importanza delle mansioni disimpegnate ed alla media delle mercedi corrisposte per funzioni analoghe nel luogo ove sono chiamati a prestare l'opera loro.

Art. 110.

Presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituito un fondo di previdenza a favore degli impiegati esattoriali, esclusi quelli assunti in via saltuaria o straordinaria. Tale fondo è formato mediante il versamento di un contributo del 10 per cento degli stipendi, assegni ed indennità fisse, escluso il caro-viveri che vengono corrisposti dagli esattori agli impiegati dipendenti.

Il versamento dell'intero contributo è fatto dagli esattori, i quali hanno il diritto di rivalersi di una quota parte di esso in confronto degli impiegati, mediante trattenuta sugli stipendi, indennità ed assegni. La ripartizione del contributo tra esattore e personale sarà per sei decimi all'esattore e quattro decimi al personale.

Dalla quota del 10 per cento verrà detratto il contributo che in parti eguali, tanto da parte dell'esattore, quanto da parte degli impiegati, deve essere versato per l'assicurazione obbliga-

toria contro l'invalidità e la vecchiaia, a tenore del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603.

Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà, mediante regolamento, da approvarsi con decreto Reale, a fissare le norme per il versamento dei contributi e per il funzionamento del fondo.

Art. 111.

Le controversie fra gli esattori ed il personale dipendente saranno decise a tenore degli articoli 13 e 14 del decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112, sul contratto d'impiego privato.

Art. 112.

Il Governo del Re, previo il parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, ha facoltà di introdurre nel regolamento per la esecuzione delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con Regio decreto 10 luglio 1902, n. 296, le modificazioni necessarie per la esecuzione della presente legge.

Gli articoli della presente legge saranno sostituiti agli articoli corrispondenti del testo unico approvato con Regio decreto 29 giugno 1902, n. 281, ed è autorizzata la pubblicazione

di un nuovo testo unico correggendo la numerazione in relazione agli articoli soppressi od aggiunti.

Art. 113.

Nel commisurare la cauzione per le esattorie e per le ricevitorie che saranno assunte nel 1923, le riscossioni per le seguenti imposte straordinarie di guerra (sovraprofiti e aumenti di patrimonio) saranno computate soltanto al venti per cento.

Il ministro delle finanze potrà consentire, su proposta dell'intendente di finanza, che la misura delle cauzioni che debbono prestare Istituti di emissione, Casse di risparmio, Monti di pietà e banche popolari sia ridotta fino al limite del cinquanta per cento dell'importo risultante dall'applicazione del primo comma del presente articolo.

Art. 114.

Per il conferimento delle esattorie e delle ricevitorie provinciali per il decennio 1923-932, il Governo del Re è autorizzato a stabilire, mediante decreto Reale, i termini entro i quali debbono essere compiute le diverse operazioni, anche in deroga a quelli fissati dalla presente legge.

